

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di PALERMO

IL PUBBLICO MINISTERO

L-itti gli atti del procedimento penale nr. 2789/90 N.C.
instaurato nei confronti di:

- 1) Siino Andrea Giuseppe nato San Giuseppe Jato il 12/1/1939;
- ' 2) Bulgarella Giuseppe, nato Erice il 16/11/1939;
- ' 3) Scichilone Aldo, nato Bufera il 4/2/1952;
- ' 4) Picone Chiodo Luigi nato Recalmuto il 3/10/1953;
-) • 5) Volta Alessandro nato Malasbergo il 15/11/1943;
- 3 6) De'Eccher Claudio, nato Bolzano il 27/6/1951;
- ' 7) Zito Girogio, nato Roma il 4/6/1944;
- " 8) Catti De Gasperi Paolo, nato Roma il 6/8/1951;
- ' 9) Paddeu Giuseppe, nato Pattada il 1'8/1/1946;
- ' 10) Cangelosi Calogero, nato Poggioreale il 28/10/1946;
- 11) Lipari Giuseppe, nato Campofiorito il 14/4/1945;
- 12) Eguizzi Rosario, nato Palermo il 2/5/1929;
- 13) Buscemi Antonino, nato Palermo il 28/7/1946;
- y- 14) Lombardia^ Paolo, nato Salaparuta il 27/6/1936;
- 15) Fauci Salvatore, nato Sciacca il 26/6/1940;
- 16) La Rocca Filippo, nato Mazzarino il 2/1/1949;
- ' 17) Gariffo Carmelo, nato Corleone 1'11/8/1958;
- * 18) Morici Serafino nato Palermo il 6/1/1941;
- ' 19) Spezia Antonino, nato Trapani il 20/9/1953;
- j 20) Favro Domenico, nato Concordia Sagittaria il 27/6/52;
- 21) Siino Andrea nato san Giuseppe Jato 1'8/2/1952;

tutti sottoposti ad indagine per il reato di cui all'art.416 bis
C.P.

OSSERVA


1°

LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE

A partire dal 1989, i Carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale, Reparto Criminalità Organizzata, iniziavano indagini volte a verificare la sussistenza di infiltrazioni mafiose nel sistema degli appalti nel territorio della provincia di Palermo. Con riferimento ad un ambito territoriale più ristretto (il Comune di Baucina, piccolo centro della provincia di Palermo), analoghe indagini erano state svolte anche dai Carabinieri del Nucleo Operativo, Gruppo 1° di Palermo; l'esito di queste veniva riferito con rapporto n.2741/50 - 1988 dell'11/7/1989 dal quale traeva origine il procedimento penale n.2811/89 A PM, instaurato secondo le norme del C.P.P. abrogato nei confronti di numerose persone (tra cui l'ex sindaco di Baucina, Giuseppe Giaccone) per i reati di cui agli artt.416 bis, 629, 353, 490 C.P..

Nel contempo, come già detto, iniziavano le indagini del R.O.S. con riferimento ad un ambito territoriale più vasto, e con specifico riferimento alla figura di Angelo Siino, nato a San Giuseppe Jato il 25/3/1944, e sospettato dagli investigatori di collegamenti con la "famiglia" mafiosa di Bernardo Brusca.

Le indagini traevano origine, inizialmente, da una serie di intercettazioni telefoniche disposte su richiesta dell'Alto Commissario per la lotta contro la delinquenza mafiosa.



Dette intercettazioni, che si attuavano nel periodo compreso fra il 20/12/1988 e il 5/6/1989, sebbene non utilizzabili ai fini processuali, offrivano spunti concreti per ulteriori indagini giudiziarie, poiché ponevano in luce una fitta sequenza di contatti del Siino con imprenditori, tale da far sorgere fondati indizi di una attività di costui, finalizzata ad interferire nello svolgimento di gare di appalto indette sia da enti pubblici, sia, particolarmente dalla SIRAP. s.p.a. (una società a capitale misto che aveva, o avrebbe indetto con fondi pubblici gare di appalto per la realizzazione di 20 aree attrezzate per importi di circa 50 miliardi ciascuna),

Sulla base di questi elementi, aveva quindi inizio una prima fase giudiziaria delle indagini mediante intercettazioni telefoniche disposte da questa Procura della Repubblica (nel periodo 5/6/89 - 27/8/89) in relazione al reato di cui all'art.416 bis C.P. nell'ambito del procedimento di indagini preliminari iscritto al n.1020/88 C P.M.

Successivamente, in data 5/10/89, il detto fascicolo 1020/88 C P.M. veniva trasmesso al Giudice Istruttore per l'unione agli atti del procedimento penale n.2811/89 A P.M., già pendente fi contro Giuseppe Giaccone ed altri in relazione al c.d. "caso Baucina", dianzi citato.

In tal sede, quest'ufficio richiedeva al G.I. di considerare indiziati Siino Angelo e talune delle persone poi sottoposte ad indagine nel presente procedimento (Siino Andrea, Lipari, Equizzi, Bulgarella, Buscemi Antonino, Lombardino, Fauci, La Rocca, Gariffo); e ciò in vista di possibili utili approfondimenti delle ipotesi investigative che, fino a quel



momento, e secondo i rapporti presentati dai Carabinieri il 13 ed il 26/9/1989, non erano state convalidate da concreti elementi di prova.

In una fase successiva, compresa fra il 5/10/89 ed il 7/2/90, l'indagine quindi proseguiva con intercettazioni disposte dal Giudice Istruttore nell'ambito del citato procedimento n.2811/89 A P.M. .

Tali intercettazioni, che si sarebbero poi rivelate le più importanti ai fini delle indagini, riguardavano il Siino, poi Li Pera Giuseppe, capo-area in Sicilia della RIZZANI DE ECCHER s.p.a, quindi la stessa R-IZZANI DE ECCHER, nonché la TOR DI VALLE s.p.a e la COFAPI s.r.l.

Dei potenziali sviluppi investigativi di queste intercettazioni i Carabinieri informavano questo Ufficio con nota del 7/2/1990.

A seguito di ciò, questa Procura disponeva nuove intercettazioni, sempre in relazione al reato di cui all'art.416 bis C.P., epperò nell'ambito di un nuovo procedimento penale, instaurato secondo le regole del nuovo C.P.P., e iscritto appunto al n.2789/90 N.C. contro Siino Angelo ed altri.

In data 19/5/90, poi, il Giudice Istruttore, previo stralcio dal più volte citato procedimento n.2811/89 A P.M. (c.d. "caso Baucina"), trasmetteva nuovamente a quest'ufficio gli atti concernenti il "gruppo Siino", e comprendenti anche le intercettazioni dianzi ricordate, disposte tra il 5/10/89 e il 7/2/90.

Era avvenuto, infatti, che nei confronti delle persone comprese nel c.d. "gruppo Siino" ("rectius": persone che quest'ufficio



aveva richiesto di considerare indiziate di reato nell'ambito del procedimento n.2811/89 A P.M.) non si erano, prima del 24/10/89 (data di entrata in vigore del nuovo C.P.P.), realizzate le condizioni prescritte dall'art.242 delle norme di attuazione del C.P.P. per il proseguimento dell'istruttoria con il rito abrogato.


Di conseguenza, gli atti dianzi indicati, e le relative intercettazioni, confluivano nel procedimento n.2789/90 N.C. già instaurato secondo le regole del nuovo rito.

11°

LE INFORMATIVE DEL R.O.S. E GLI SVILUPPI DEL PROCEDIMENTO

Le risultanze dell'attività investigativa fin qui ricordata (e svolta essenzialmente sulla base dell'analisi delle citate intercettazioni telefoniche e di documentazione acquisita) venivano riferite dal R.O.S. con una complessa ed articolata informativa (la n. c/000001/2 "P" del 16/2/1991), in cui ■ venivano descritti i lineamenti di una associazione per delinquere di tipo mafioso, "tendente ad acquisire la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici nel territorio della Regione Sicilia".

Tale informativa veniva consegnata a quest'ufficio il 20/2/1991, mentre i relativi allegati (in numero di 483, costituiti prevalentemente da trascrizioni di intercettazioni telefoniche) venivano trasmessi il 20/6/1991.



Le risultanze di queste indagini venivano quindi inserite in una lettura coordinata di acquisizioni probatorie compiute in altri procedimenti avviati da questa Procura della Repubblica, e di cui veniva acquisita, per quanto di ragione, copia degli atti più importanti (si richiamano a tal proposito:

- 1) il procedimento n.1155/90 N.C. originato dalle audizioni della Commissione regionale Antimafia dedicate alla situazione dei Comuni delle Madonie;
- 2) il più volte citato procedimento n.2811/89 A P.M., con particolare riguardo agli interrogatori resi da Giuseppe Giaccone;
- 3) il procedimento n.19/81 A P.M. contro Modesto Giuseppe ed altri, con particolare riguardo alle dichiarazioni rese dal teste Aurelio Pino).

Sulla base delle sintesi delle suindicate acquisizioni probatorie, quest'ufficio in data 25/6/1991 presentava al Giudice per le indagini preliminari richiesta per l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti delle -persone indagate a carico delle quali apparivano sussistenti sufficienti indizi del reato di cui all'art.416 bis C.P. (Morici Serafino, Li Pera Giuseppe, Farinella Cataldo, Siino Angelo, Falletta Alfredo).

La richiesta di quest'ufficio veniva accolta dal G.I.P. con ^Aordinanza del 9/7/1991.

Le indagini proseguivano con gli interrogatori di indagati e testi, e con l'acquisizione di ulteriori elementi informativi e documentali da parte dei Carabinieri del R.O.S. all'uopo



delegati.

L'esito delle indagini delegate veniva riferito quindi dal R.O.S. con l'informativa n.5434/46 "P" del 12/11/91 consegnata a quest'ufficio il 18.11.91, e seguita dalla trasmissione dei relativi allegati, in numero di 247.


Le ulteriori acquisizioni investigative non solo confermavano la valenza mafiosa della associazione facente capo al Siino, ma evidenziavano anche il ruolo in essa svolto da altri due indagati: Rosario Cascio e Vito Buscemi.

Di conseguenza nei confronti di questi ultimi, anche sulla base delle schede personali riassuntive trasmesse dal R.O.S. con informativa del 15/12/91, veniva richiesta (8/1/1992) ed ottenuta (17/2/1992) ordinanza di custodia cautelare in carcere per il medesimo reato già ascritto a Siino Angelo ed altri.

Infine in data 6/3/1992, quest'ufficio disponeva la separazione, del procedimento n.2789/90 N.C., degli atti riguardanti le persone indagate (Siino Angelo, Farinella Cataldo, Falletta Alfredo, Li Pera Giuseppe, Buscemi Vito, Cascio Rosario) nei cui confronti le indagini preliminari potevano ritenersi concluse, ed avevano fornito elementi sufficienti per sostenere l'accusa in giudizio.

Veniva così formato il fascicolo n.1365/92 N.C. nell'ambito del quale, presentata da quest'ufficio richiesta di rinvio a giudizio in data 9/3/1992, taluni degli imputati (Siino, Falletta, Li Pera, Cascio) optavano per il giudizio, immediato, mentre gli altri (Farinella, Buscemi) venivano rinviati a giudizio in esito all'udienza preliminare del 16/5/1992.

Nell'ambito dell'originario procedimento n. 2789/90 N.C.



rimanevano invece gli atti riguardanti sia gli indagati nei cui confronti non erano emersi elementi idonei per sostenere l'accusa in giudizio, sia gli indagati nei cui confronti apparivano necessarie ulteriori indagini.

Illo

Le informative ad altre Autorità competenti e gli stralci

1... Dalle indagini riferite con la informativa del R.O.S. ed
b essenzialmente dalle numerosissime intercettazioni telefoniche
9 su cui esse si erano fondate, emergevano peraltro una serie di
temi investigativi relativi a fatti non rientranti nella
competenza di questa Procura della Repubblica.

Quest'Ufficio procedeva quindi, come è stato già precisato nel
Cap. II, per il reato di cui all'art.416 bis C.P. in relazione
all'attività di una associazione di tipo mafioso volta al
controllo di attività economiche connesse ad appalti pubblici e
privati in varie parti della Sicilia, (v. "amplius" richiesta di
misure cautelari n.2789/90 N.C. del 25/6/1991, parti I, II,
i> III, IV), nonché per gli ulteriori fatti specifici che avevano
avuto luogo nel territorio del Circondario del Tribunale di
Palermo.

A
Per i fatti estranei alla competenza di questa Procura, venivano
invece informati i Procuratori della Repubblica di Agrigento,
Marsala, Trapani, Caltanissetta, ai quali, con nota del
12/7/1991, veniva trasmessa copia dell'informativa del R.O.S. del



16/2/1991.


Copie della medesima informativa venivano poi trasmesse al Procuratore della Repubblica di Termini Imerese (v. nota del 22/8/1991) e di Reggio Calabria (v. nota del 25/11/1991). che ne avevano fatto richiesta.

Copia delle informative, dei provvedimenti di quest'ufficio, e dei singoli atti giudiziari rilevanti veniva trasmessa anche all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa (v. note del 12/7/1991 e del 15/5/1992).

Nel corso delle indagini preliminari venivano altresì disposti alcuni stralci, riguardanti fatti sostanzialmente estranei alla attività mafiosa costituente oggetto del procedimento n.2789/90 N.C.

In particolare:

- 1) in data 21/6/1991 veniva disposto lo stralcio degli atti riguardanti l'attività del Consorzio CEMPES a Palermo (pagg. 454 - 577; 591 - 592 dell'informativa del 16/2/1991 e allegati ivi richiamati); con la conseguente formazione di distinto fascicolo registrato come procedimento penale n.2589/91 N.C. nei confronti di De Fortis Enrico;
- 2) in data 20/12/1991 veniva disposto lo stralcio della nota n.5434/38 -6 "P" del 10/12/1991, con la quale il R.O.S. aveva comunicato una notizia di reato relativa al delitto di favoreggiamento personale a vantaggio di Farinella Cataldo; con la conseguente formazione del procedimento n.5424/91 N.C. a carico di Pepe Bartolo più 5;
- 3) in data 5/2/1992, veniva disposto lo stralcio degli atti riguardanti rapporti fra rappresentanti della S.P.A. RIZZANI




DE ECCHER ad esponenti politici e amministrativi romani (pagg.229-231; 375 -383 della informativa del R.O.S. del 12/11/1991; allegati 143, 146; da 170 a 189).

Tali atti, inerenti a fatti privi di connessione con il procedimento n.2789/90 N.C., e non riconducibili "ex se" ad alcuna specifica ipotesi di reato, venivano iscritti nel Registro "Altre Notizie" (N.95/92 A.N.) e quindi trasmessi in data 7/2/92 per le eventuali valutazioni di sua competenza, al Procuratore della Repubblica di Roma;

- 4) in data 11/5/1992, veniva disposto lo stralcio della informativa del R.O.S. n.5434/49 "P" del 21/1/1992, (e dei relativi allegati, in numero di 25), concernente una nuova notizia di reato nei confronti di Falletta Angelo +14 per il reato di associazione per delinquere comune (art 416 C.P.) finalizzato alla commissione di specifici reati contro la pubblica amministrazione (artt.323 e 324 C.P.),.

Per tali fatti (diversi da quelli concretanti l'associazione di tipo mafioso costituente oggetto del procedimento n.278.9/90 N.C., ed abbisognevole di ulteriori indagini) veniva quindi formato il procedimento n.2775/92 NC, a carico di Falletta Alfredo + 14;

- 5) in data 5/6/1992, veniva disposto lo stralcio degli atti riguardanti il sequestro di 13 bobine magnetiche contenenti la contabilità inserita nei computers della RIZZANI DE ECCHER; bobine sequestrate del R.O.S. (in copia) il 12/7/1991 e trasmesse a quest'ufficio con nota dello stesso R.O.S. n.5434/40 -31 "P" dell ' 11/2/1992.



Tali atti (includenti una consulenza tecnica eseguita sulle bobine) riguardavano invero dati privi di connessione con il procedimento penale n.2789/90 N.R., e di per sè non riconducibili ad alcuna ipotesi di reato.

A seguito dello stralcio, veniva quindi formato il fascicolo 341/92 A.N., poi trasmesso in data 10/6/92, per gli eventuali approfondimenti di competenza, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine (atteso che in questa città avevano sede quasi tutte le società cui si riferiva la contabilità computerizzata);

6) in data 15.6.1992

veniva infine disposto lo stralcio degli atti riguardanti taluni accertamenti già delegati ai Carabinieri del ROS, ed ancora in corso di evasione, con particolare riferimento ai finanziamenti ottenuti dalla SIRAP S.P.A., alle conseguenti gare di appalto ed alle pubbliche amministrazioni interessate. Veniva conseguentemente formato il fascicolo n. 3541/92 N.R.

IV°

LE POSIZIONI DELLE PERSONE SOTTOPOSTE AD INDAGINE NEL PROC.

2789/90 N.C.

Siino Andrea, Buscemi Antonino, Equizzi Rosario, Lombardino Paolo, La Rocca Filippo, Gariffo Carmelo, Fauci Salvatore, Lipari Giuseppe.

Dopo gli stralci citati nei capp. II e III, sono residue nel



procedimento n.2789/90 N.C. soltanto le posizioni degli indagati citati in epigrafe, e nei cui confronti non sono emersi elementi idonei per sostenere l'accusa in giudizio.

Un primo gruppo è costituito da persone nei cui confronti le indagini hanno fatto emergere soltanto rapporti (di parentela, di affari) o contatti di vario tipo con alcune delle persone poi ritenute partecipi dell'associazione mafiosa; - rapporti e contatti tuttavia rimasti privi di ogni rilevanza penale.

Il primo di essi è Siino Andrea Giuseppe, nato a San Giuseppe Jato il 12/1/1939, fratello di Siino Angelo e contitolare della Siino Costruzioni s.r.l.. Costui non risulta (né come interlocutore, né come terzo menzionato) in nessuna delle pur numerose intercettazioni telefoniche significative dal punto di vista probatorio; né dalle indagini è emerso alcun suo personale coinvolgimento nei fatti illeciti ascritti al fratello .

Risulta poi soltanto da una errata identificazione del suddetto, l'altro indagato Siino Andrea, nato a San Giuseppe Jato l'8/2/1952 (n.21 dell'epigrafe).

Analoga è .la posizione dell'indagato Buscemi Antonino (n.13 dell'epigrafe)

Legato da lontani vincoli di parentela con l'indagato Buscemi Vito, e fratello di Buscemi Salvatore (ritenuto, quest'ultimo, capo-mandamento di Passo di Rigano), Buscemi Antonino non è risultato coinvolto in alcuno degli episodi costituenti espressione dell'attività della associazione mafiosa sottoposta ad indagine, né in altri specifici fatti illeciti.

Dalle indagini non è neppure emerso alcunché di rilevante nei



confronti di:

- 1) Equizzi Rosario (n.12 epigrafe) e Lombardino Paolo (n.14) interessati soltanto da alcune telefonate prive di significato sufficientemente chiaro, e comunque processualmente inutilizzabili perchè disposte su richiesta dell'Alto Commissario, prima della fase giudiziaria;
- 2) La Rocca Filippo (n.16), Gariffo Carmelo (n.17), Fauci Salvatore (n.15) non risultanti in alcuna intercettazione telefonica significativa, nè raggiunti da alcun altro elemento indiziante;
- 3) Lipari Giuseppe (n.11), che - sebbene più volte sottoposto ad indagini nel passato per la sua sospetta appartenenza alla mafia - non risulta raggiunto da alcun significativo indizio in relazione ai fatti costituenti oggetto del presente procedimento.

v

SEGUE : LE POSIZIONI DI BULGARELLA GIUSEPPE E DI SPEZIA ANTONINO

Un altro gruppo è costituito dagli indagati Bulgarella Giuseppe (n.2) e Spezia Antonino (n.19).

Bulgarella Giuseppe è interlocutore di Angelo Siino e di Alfredo Falletta in numerose telefonate, il cui contenuto, talora ellittico o equivoco, si riferisce indubbiamente a rapporti di affari, e particolarmente a contatti per eventuali associazioni




imprese in gare di appalto.

zia'Antonino è uno dei titolari dell'impresa SPIC che ebbe ad iudicarsi, in associazione con la EDILCOSTRUZIONI di Cascio ario, una gara di appalto in Pantelleria, in relazione alla le si era verificato un episodio penalmente significativo, tituito da pressioni esercitate da Angelo Siino e da Rosario ciò su Giuseppe Li Pera, perchè facesse venir meno la partecipazione alla gara della RIZZANI DE ECCHER; cosa che il Li a aveva realizzato facendo scomparire un documento (il tificato di iscrizione all'ANC della RIZZANI).

^isodio - ritenuto da quest'ufficio espressivo della valenza tosa della metodologia seguita nel caso di specie dal Siino e Cascio - è compiutamente ricostruito nella informativa del . S. del 16/2/91 (pagg.240 -243) e nelle richieste di misure telari di quest'ufficio del 25/6/91 (pagg.61 -62) e L'8/1/92 (pagg.62-64).

le il Bulgarella, peraltro, è presente nella vicenda delle i di Pantelleria, essendo stato aggiudicatario (con la sua resa, ed in associazione con la SPIC, con la COSTRUZIONI SI INO L., e con la ICOM) di altra gara, pure presumibilmente otata" dal Siino, (v. informativa del ROS del 16/2/91, pag.

presente procedimento, tuttavia, a carico del Bulgarella e o Spezia non sono emersi elementi, idonei a far presumere una partecipazione, anche soltanto a **titolo di concorso morale, unico episodio che nella vicenda appare espressivo della odologia mafiosa dell'organizzazione capeggiata dal Siino** ncontro di Siino e Cascio con Li Pera a Caltanissetta il



15/1/90).

Per quanto riguarda, invece, gli indizi di turbativa d'asta configurabili nella stessa vicenda, sia il Bulgarella che lo Spezia (insieme allo stesso Cascio Rosario ed altri) sono attualmente indagati, nell'ambito del procedimento penale n.206/91 della Procura della Repubblica di Marsala, e sulla base di altri elementi di prova, per il reato di associazione per delinquere comune finalizzato alla commissione di reati di abuso d'ufficio e turbata libertà degli incanti (artt. 416, 323, 353, C.P.: cfr.nota della Procura della Repubblica di Marsala n.206/91 del 18/2/1992, in atti)

VI

LA POSIZIONE DI MORICI SERAFINO

Logicamente collegata alla vicenda delle gare di Pantelleria è anche la posizione dell'indagato Serafino Morici.

In una prima fase del presente procedimento, sia dagli investigatori sia da quest'ufficio era stata ritenuta la sussistenza, a suo carico, di gravi indizi di partecipazione all'associazione mafiosa capeggiata dal Siino.

Tali indizi - esposti nella richiesta di misure cautelari di quest'ufficio del 25/6/91 (pagg.61 - 70) - erano costituiti essenzialmente dalla ritenuta partecipazione di Serafino Morici ad un incontro, avvenuto a Caltanissetta la sera del 15/1/1990, al quale erano intervenuti Siino, Cascio e Li Pera.



Tale incontro ineriva allo svolgimento di una gara di appalto in Pantelleria.

Secondo la dettagliata ricostruzione della vicenda contenuta nell'informativa del R.O.S. del 16/2/1991 (pagg.226 - 246), nell'anno 1990 si erano infatti svolte a Pantelleria tre gare , concernenti, rispettivamente:

- 1) i lavori di costruzione della strada panoramica circonvallazione perimetrale per l'importo a base d'asta di lire 7.308.258.452 (aggiudicatari SPIC s.r.l., dei fratelli Spezia, e EDILCOSTRUZIONI s.p.a. di Cascio Rosario);
- 2) i lavori di costruzione di un serbatoio idrico in contrada Scauri e delle condotte di collegamento con il costruendo dissalatore per l'importo a base d'asta di lire 3.006.986.670 (aggiudicatara, e unica concorrente, l'associazione temporanea di imprese SPIC, COSTRUZIONI SIINO S.R.L., Bulgarella Giuseppe, e ICOM di Morici Serafino);
- 3) i lavori di costruzione di un serbatoio idrico in località Arenella e rifacimento della condotta in pressione dell'importo a base d'asta di lire 1.690.912.555 (aggiudicataria, e unica concorrente, l'associazione temporanea di imprese COSTRUZIONI SIINO S.R.L. ICOM E ICESP, quest'ultima facente capo ai fratelli Spezia).

Orbene, in relazione alle prima delle tre gare testé ricordate si era verificato, il 15/1/90, un episodio; ritenuto espressivo della valenza mafiosa della metodologia del Siino.

Era avvenuto, infatti, che Giuseppe Li Pera (all'insaputa del Siino, e d'accordo con l'impresa IAGI di Agrigento) aveva curato la partecipazione alla gara della RIZZANI DE ECCHER s.p.a. di cui



era capo-zona per la Sicilia, con una offerta tale da rendere assai probabile l'aggiudicazione.

La sera del 15/1/90, a Caltanissetta, il Li Pera riceveva però la visita del Siino e di Cascio Rosario, e del tenore del colloquio riferiva poi al dott. Favro (della RIZZANI) in una telefonata del 16/1/90, ore 11,58.

Nel corso di tale telefonata, Li Pera faceva sostanzialmente capire all'interlocutore che occorreva rinunciare alla gara, malgrado le sicure prospettive di aggiudicazione, e poneva ciò in relazione alla visita di "persone ad alto livello vicine proprio al nucleo centrale" (Siino e Cascio) che avevano prospettato in cambio la possibilità di aggiudicazione di successivi appalti concernenti lavori per il Duomo di Monreale e per i comuni di Montevago e Vicari.

Il 25/1/90 la gara veniva infine aggiudicata alla EDILCOSTRUZIONI di Cascio Rosario (associata con la SPIC), dopo l'esclusione della RIZZANI per la mancanza del certificato di iscrizione all'ANC; certificato che, secondo le risultanze delle indagini di quest'ufficio, era stato bensì trasmesso dalla sede di Udine della RIZZANI al Li Pera (v. interrogatorio di Claudio De Eccher del 31/1/92, e nota successiva a firma di Cella Mara), ma era stato poi soppresso dallo stesso LI PERA ("per errore era rimasto sulla sua scrivania e non era stato inserito nella busta" secondo le dichiarazioni di quest'ultimo al P.M. rese nell'interrogatorio del 5/3/1992).

Orbene, sulla base di una prima interpretazione della citata telefonata LI PERA - Favro del 16/1/90, anche in relazione ad



altre precedenti e successive, gli investigatori avevano ritenuto di identificare, come presenti all'incontro con il Li Pera del 15/1/90, Siino, Cascio e Morici (v. informativa del ROS del 16/2/91 pagg.147 -155).

Successivamente, però, sulla base di ulteriori indagini, sono emersi elementi tali da indurre ad escludere la partecipazione del Morici a quell'incontro.

Ed invero :

- 1) Angelo Siino, nell'interrogatorio reso al P.M. il 15/7/91, nel riferire il tenore dell'incontro con il Li Pera del 15/1/90, ha confermato la presenza di Cascio, ma - ha escluso quella del Morici;
- 2) anche Rosario Cascio, nell'interrogatorio reso al P.M. il 18/7/91, ha ammesso di essere stato presente a quell'incontro, ma ha parimenti escluso con certezza la presenza del Morici;
- 3) lo stesso Giuseppe -Li Pera, infine, nell'interrogatorio reso al P.M. il 5/3/1992, ha affermato di essersi incontrato, quella sera del 15/1/1990, soltanto con Siino e Cascio, da lui definiti (nella telefonata con Favro del 16/1/90 h. 11,58) "persone ad alto livello vicine proprio al nucleo centrale".

Ha escluso, invece, la presenza del Morici.

Paradossalmente, era stato invece il Morici (sia nell'interrogatorio reso al GIP il 15/7/91, sia in quello reso al P.M. il 17/7/91) ad ammettere la possibilità di aver incontrato il Li Pera a Caltanissetta, recandosi a trovarlo unitamente al Siino ed al Cascio.



La successiva analisi dei dati processuali ha però indotto ad una conclusione diversa.

E' apparso infatti più verosimile che l'incontro vagamente ricordato dal Morici fosse un altro, verificatosi non il 15/1/90, bensì il 19/2/90 presso gli uffici della Rizzani di Caltanissetta, con il Li Pera, il Siino ed il Cascio.

Ciò si desume dalla telefonata intercorsa tra lo stesso Morici e Li Pera il 20/2/90; telefonata nel corso della quale il primo cita un incontro della sera precedente cui aveva partecipato anche Angelo Siino ed il secondo mostra di non ricordare chiaramente neppure il nome dell'interlocutore ("ciao Serafino Morici sono, ti ricordi? Al che Li Pera domanda "chi ?").

D'altra parte, la conferma logica della estraneità del Morici alle pressioni, sostanzialmente intimidatorie, svolte dal Siino e del Cascio sul Li Pera in ordine alla gara concernente la circonvallazione di Pantelleria, e alla successiva manipolazione della gara stessa mediante la soppressione di un documento della RIZZANI s.p.a, si ricava da altre tre circostanze:

- 1) il Morici, tramite la ICOM, non era interessato a quella gara, ma alle altre due, in cui partecipava, per la parte elettrica dei lavori, ad una associazione di imprese unica concorrente;
- 2) Claudio Rizzani De Eccher, nel suo interrogatorio del 31 gennaio e 1 febbraio 1992, ha posto in relazione la telefonata del 16/1/90 tra Favro e Li Pera, concernente per l'appunto la gara di Pantelleria, sia con una precedente iniziativa del titolare della EDILCOSTRUZIONI (Cascio) "il



quale lamentava che (la Rizzani) avesse partecipato alla gara nonostante informazioni in senso contrario", sia con la persona del Siino, definito il personaggio "più importante" di cui il Li Pera parlava a proposito delle gare di Montevago e Vicari;

- 3) lo stesso Giuseppe Li Pera, nell'interrogatorio del 5/3/92, ha confermato che interessato alla gara (poi manipolata) di Pantelleria era essenzialmente il Cascio, il quale aveva in precedenza richiesto alla sede della Rizzani il "pass" senza che esso Li Pera ne sapesse niente.

E' chiaro, a questo punto, che non sussistono nei confronti del Morici elementi sufficienti per sostenere l'accusa in dibattimento in ordine al reato di cui all'art.416 bis C.P.

Quanto alle altre intercettazioni telefoniche prese già in considerazione nella richiesta di quest'ufficio del 25/6/91 (v. pagg.63 - 70) le stesse, disancorate dell'episodio del 15/1/90, assumono un significato diverso da quello inizialmente ipotizzato, in quanto alludono bensì a contatti preliminari tra Morici, Siino e altri imprenditori in vista della partecipazione a gare di appalto, ma non recano "ex se" alcuna chiara connotazione di illiceità.

Quanto alle gare di Pantelleria che registrarono la partecipazione del Morici, le stesse furono aggiudicate a due associazioni di imprese "uniche concorrenti".

Stante ciò, l'unica forma di turbativa potrebbe essere consistita nella preliminare dissuasione di altre imprese dal partecipare; ma di un concorso del Morici in siffatta attività preliminare non v'è alcuna traccia sul piano probatorio.



VII

LE POSIZIONI DI CANGELOSI CALOGERO E DI VOLTA ALESSANDRO

Cangelosi Calogero, pure inizialmente sottoposto ad indagini per il reato di cui all'art.416 bis C.P., è presente come interlocutore in alcune telefonate intercorse con Alfredo Falletta (v. informativa 16/2/91 pag. 308 - 309; 373 - 378; 379-384), e come terzo citato in una tra Falletta e Volta Alessandro (ibidem, pag.367 -372).


Malgrado il tenore parzialmente equivoco di queste telefonate, nessun elemento obiettivo è possibile desumerne circa un coinvolgimento del Cangelosi nell'associazione mafiosa costituente oggetto del presente procedimento.

Per quanto riguarda, invece, altra ipotesi di reato pure configurata a carico del Cangelosi (in ordine alla sua eventuale partecipazione ad una associazione per delinquere comune finalizzata alla commissione di reati contro la P.A.:

v. informativa del R.O.S. n.5434/49 "P" del 21/1/92 a carico di Falletta Alfredo + 14), è stata disposta la formazione del separato procedimento n.2775/92 N.C.

*

Volta Alessandro, dipendente della INTERCANTIERI con mansioni di coordinatore dei cantieri del Nord Italia e della Sicilia, è interessato da alcune telefonate con Alfredo Falletta (v. informativa del ROS del 16/2/91 pagg. 358 - 359; 367 - 372; -839)



riguardanti l'attività della impresa in Sicilia, in associazione con la COFAPI, e in particolare:

- 1) la ricerca di un contatto con il dott. Aleo della Presidenza della Regione nella sua qualità di Presidente della Commissione di collaudo di un appalto in territorio di Trapani;
- 2) le lagnanze di Falletta determinate dal fatto che Volta aveva avuto contatti di affari con Calogero Cangelosi;
- 3) le prospettive di partecipazione ad una gara in Licata.

Nel suo interrogatorio, reso al P.M. il 23/7/91, Volta ha fornito attendibili spiegazioni delle telefonate che lo riguardavano, facendo venir meno ogni ipotesi di reato a suo carico.

Vili


IL RUOLO DELLA TOR DI VALLE

(Catti De Gasperi Paolo; Zito Giorgio; Paddeu Giuseppe)

Le indagini preliminari hanno poi evidenziato la totale estraneità ai fatti illeciti costituenti oggetto del presente

h-> procedimento degli esponenti della s.p.a TOR DI VALLE, originariamente ritenuti indagati per il reato di cui all'art. 416 bis C.P. (Paolo Catti De Gasperi, Giorgio Zito, Giuseppe Paddeu).

Per comprendere esattamente il ruolo svolto della s.p.a TOR DI VALLE nella vicenda, è opportuno preliminarmente ricordare la natura e la metodologia della associazione mafiosa diretta dal Siino, secondo gli elementi di prova emersi dalle intercettazioni telefoniche.



Come si è già osservato nella richiesta di misure cautelari presentata da quest'ufficio il 25/6/1991, tale organizzazione, ormai consolidata, controllava un numero elevato di gare di appalto (per un importo complessivo di molte centinaia di miliardi) in larga parte della Sicilia, con il coinvolgimento di imprese non siciliane importantissime con attività diffuse in tutto il mondo (RIZZANI DE ECCHER di Udine, TOR DI VALLE).

Dalle intercettazioni erano emerse, con tutta evidenza, le modalità operative indicate in precedenza da altre fonti di prova, e in particolare quelle attinenti alla fase dell'espletamento delle gare, manipolate mediante "combines" che prevedevano nei confronti delle imprese:

- 1) la "persuasione" a presentare offerte con ribassi predeterminati;
- 2) la "dissuasione" dal presentare offerte;
- 3) (talvolta perfino) la "dissuasione" dal presentare ricorsi in sede amministrativa, suscettibili di alterare l'esito predeterminato delle gare e quindi di compromettere l'efficacia della "regia" dell'organizzazione.

Ora proprio una delle metodologie tipiche dell'organizzazione, qualificata da un evidente coefficiente di intimidazione, era stata adoperata nei confronti della s.p.a. TOR DI VALLE.

Si tratta della vicenda relativa alle rinuncia, da parte della TOR DI VALLE s.p.a., a proporre ricorso giurisdizionale amministrativo avverso il provvedimento con cui detta società era stata esclusa dalla fase dell'esame delle offerte per la **licitazione privata indetta dalla SIRAP s.p.a. per l'appalto dei**



lavori di completamento infrastrutturale dell'area mista della "Madonnuzza" in Petralia Soprana (importo di circa 26 miliardi) aggiudicato poi alle imprese di Angelo Siino e Cataldo Farinella. E' opportuno premettere, al riguardo, che l'organizzazione del SI INO si proponeva di manipolare una numerosa serie di gare di appalto che la SIRAP aveva (o avrebbe) indetto, con fondi della Regione Siciliana, per la costruzione di venti aree attrezzate per importi di circa 50 miliardi ciascuna. L'"affare" complessivo, quindi, era di 1000 miliardi, e qualsiasi comportamento imprenditoriale non aderente alle "regole del gioco" avrebbe messo in pericolo la distribuzione degli appalti predeterminata dall'organizzazione.

Si spiega, così, la ragione dell'intervento sulla TOR DI VALLE, che essendo stata esclusa dalla gara, a suo avviso illegittimamente, intendeva proporre ricorso.

Come risulta dalle intercettazioni telefoniche riferite a pagg.85-125 dell'informativa dei Carabinieri del 16/2/1991, le pressioni sulla TOR DI VALLE venivano inizialmente esercitate, nei confronti dell'ing. Giorgio Zito, responsabile della società per la Sicilia, da Giuseppe Li Pera, capo-area della RIZZANI DE ECCHER nell'isola ed emissario del gruppo facente capo ad Angelo Siino. Il Li Pera spiegava allo Zito che già "si sa in giro che il suo manager (e cioè il dr. Catti, amministratore della TOR DI VALLE n.d.r.) vorrebbe fare un pò di casino"; che il ricorso, destinato ad essere certamente accolto perchè fondato su ragioni inoppugnabili, metterebbe in pericolo l'intero sistema di gare di appalto indette o ancora da indire da parte della SIRAP, definite come "lavori che noi (cioè il Li Pera e i suoi referenti, Siino,



Farinella ecc., n'.d.r.) abbiamo organizzato"; che in tal modo si creerebbe "un vespaio tale che in pratica qui (in Sicilia) è difficile lavorare"; che "vi è una situazione tesa che ha bisogno di un mediatore" (e cioè lo stesso LI PERA); che la TOR DI VALLE deve rinunciare al ricorso "perchè altrimenti avrà grossi guai e viceversa, facendo così, avrà diversi vantaggi"; che quello siciliano è "un mondo un pò particolare in cui bisogna abituarsi alle regole del gioco"; che la TOR DI VALLE (rinunziando al ricorso) ha la possibilità di entrare dalla porta principale e non entrare dalla finestra rompendo i vetri".

Dopo questo primo approccio, Li PERA accompagnava SIINO e Buscerni Vito presso l'ing. Zito, il quale bene intendeva la personalità mafiosa dei suoi interlocutori e ne restava palesemente intimidito.

Invero, in una successiva conversazione con altro funzionario della TOR DI VALLE, e quindi in una conversazione con il responsabile della società, il dott. CATTI, lo ZITO evitava persino di fare i nomi dei suoi interlocutori ("quello che comincia con la S", "quello che conta di più") e sottolineava preoccupato che (il SIINO) "è molto assuadente ma nello stesso tempo è un molto insomma nel contesto del discorso trapelano chiaramente anche se non in maniera evidente le possibilità negative di interrompere le trattative con lui". Il pericolo veniva bene inteso dai rappresentati della TOR DI VALLE. Il LI PERA, d'altronde, aveva già tentato di indurre lo ZITO a convincere la sua società a rinunciare al ricorso, con un linguaggio in parte velatamente intimidatorio, ed in parte



recante vaghe allusioni a possibili futuri vantaggi:

" qui si può lavorare bene, però devi abituarti alle regole del gioco, questo è, il senso del massaggio sembra questo _____ adesso c'è la possibilità di entrare dalla porta principale, non entrare dalla finestra rompendo i vetri ".

"e mi ha detto, poi, a lei personalmente, quando ha bisogno di qualsiasi cosa, per qualsiasi cosa, pensa che possiamo intervenire, si consigli con il mio amico che era lì presente pure lui e siamo disposti ad aiutarla a risolvere tutti i problemi".

" e dice che sono mille miliardi che ha da giocarsi " .

Il titolare della TOR DI VALLE decideva quindi di rinunciare al ricorso, e l'ing. ZITO si affrettava a darne notizia a LI PERA. LI PERA rassicurava quindi ZITO dicendogli che egli era convinto della sua "ragionevolezza" ma che "la pazzia di un titolare non si può mai escludere" e che peraltro questo (e cioè quello di un "amichevole" convincimento)" non è il sistema che diciamo noi usiamodi solito".

Dalle intercettazioni telefoniche citate emergeva quindi già come gli esponenti della TOR DI VALLE s.p.a., lungi dall'essere partecipi dell'associazione facente capo al SIINO, ne fossero invece rimasti vittime.

Nella prospettazione Originaria delle indagini, restava tuttavia da verificare l'ipotesi che la TOR DI VALLE, dopo aver subito questa iniziale imposizione, avesse però accettato "le regole del gioco" dettate dal SIINO, ricavandone quindi vantaggi nell'aggiudicazione di appalti pilotati della organizzazione mafiosa.



Le successive indagini hanno però consentito di escludere totalmente tale ipotesi.

A tal proposito è sufficiente qui richiamare:

- 1) il comportamento processuale degli esponenti della TOR DI VALLE (in particolare, ZITO e CATTI), i quali hanno riferito compiutamente tutti i fatti a loro conoscenza, contribuendo in misura rilevante all'accertamento della verità, e dimostrando una assoluta estraneità al reticolo di interessi illeciti intessuto dal SIINO e dai suoi correi (cfr. interrogatori resi al P.M. da Giorgio ZITO il 15 e il 17 luglio 1991, e da Paolo CATTI il 19 luglio 1991);
- 2) il fatto, oggettivamente univoco, che la TOR DI VALLE s.p.a. non ebbe ad aggiudicarsi alcuna delle gare SIRAP oggetto del programma criminoso del SIINO, ed ebbe anzi risultati quasi totalmente negativi nelle numerose gare in cui era stata invitata a partecipare in Sicilia (cfr. int. CATTI del 19.7.1991; informativa del ROS del 16.2.1991, pagg. 198-201) .

IX

I SOCI DELLA "COFAPI" (PICONE CHIODO LUIGI, SCICCHILONE ALDO)

Dalle indagini è emerso l'inserimento, nella associazione mafiosa facente capo al Siino, di Alfredo Falletta, socio fondatore della COFAPI s.r.l., avente sede legale a Campofranco e operante nel settore dei pubblici appalti.

Per il Falletta (rinvio a giudizio per il reato di cui all'art. 416 bis C.P. nell'ambito del procedimento stralciato



n. 1365/92 N.C: v.' parte II) sono risultati infatti in tal senso precisi elementi di prova, desunti essenzialmente da intercettazioni telefoniche che palesavano suoi intensi rapporti con il Siino ed il Li Pera, aventi per oggetto le illecite attività dell'organizzazione (cfr, al riguardo, la richiesta di misure cautelari di quest'ufficio del 25/6/91, pagg. 133 - 141). Non sono invece emersi, quanto meno con riferimento all'ipotesi delittuosa di cui all'art.416 bis C.P., elementi sufficienti di prova nei confronti degli altri soci della COFAPI, Picone Chiodo

p Luigi e Scichilone Aldo.

Il primo, ingegnere, ha dichiarato di avere svolto, nell'ambito della società, un ruolo "prevalentemente tecnico", avente per oggetto il coordinamento dei lavori dei vari cantieri, nonché le progettazioni e i calcoli statici (v. int. al P.M. del 15/7/1991).

Il secondo, avvocato, ha protestato la sua assoluta estraneità ai fatti contestati, evidenziando di essere divenuto socio della COFAPI solo nel dicembre del 1988, e di essersi occupato, nell'ambito della società, soltanto del settore assicurativo e contrattuale in genere (v.int. al P.M. del 5/9/1991).

Soprattutto il Picone è interlocutore del Li Pera in alcune telefonate di contenuto sospetto, ghe appaiono riferibili a gare di appalto, cui la COFANI era interessata (v. telefonate citate nell'interrogatorio del 15/7/1991, e, più diffusamente, nella informativa del ROS del 16/2/1991, allegati 31, 44, 149, 167, 364).

Lo Scichilone, invece, è citato (come "l'avvocato") in varie



telefonate tra Falletta e Li Pera, pure di contenuto assai equivoco (v. informativa del ROS del 16/2/1991, allegati 31, 47, 129, 130, 133, 149, 167, 364).

Lo stesso Scichilone, poi, è talvolta citato, talaltra interlocutore, in altre telefonate, riguardanti però il procedimento stralciato n.3775/92 N.C. (v. informativa del ROS del 12/11/91, allegati 111 - 114 e 219).

Nei riguardi dell'uno e dell'altro, tuttavia, il tenore delle telefonate non è tale da far desumere, con sufficiente concretezza, una loro attiva e consapevole partecipazione alle illecite attività dell'organizzazione di tipo mafioso facente capo al Siino e neppure ad attività qualificabili come partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata alle turbative d'asta (artt. 416, 353 C.P.); e ciò per la mancanza di elementi sufficientemente chiari in ordine al grado di consapevolezza, che i due indagati potevano avere circa l'effettivo tenore delle attività di preparazione delle gare gestite in prima persona dal Falletta. ■ -

Nell'ambito del presente procedimento (n. 27 89/90N.C.), non sussistono quindi elementi sufficienti per sostenere utilmente l'accusa nei confronti del Picone e dello Scichilone.

Per quanto riguarda, invece, la diversa ipotesi di reato emersa a loro carico nel corso delle indagini (associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la PA: v. informativa del ROS del 21/1/92), la posizione di entrambi dovrà essere valutata nell'ambito del procedimento stralciato

n.2775/92 N.C.



X

IL RUOLO DELLA RIZZANI DE ECCHER S. p. a. (Claudio De Eccher,
Domenico Favro)■

Come si è già accennato nelle pagine precedenti, le indagini hanno evidenziato il ruolo attivo e pregnante svolto nell'associazione mafiosa facente capo a Siino Angelo, da Li Pera Giuseppe, capo area per la Sicilia della Rizzani De Eccher s.p.a., la cui attività criminosa è stata riassunta alle pagine 7-1-89 della richiesta per l'applicazione di misure cautelari, alle quali si rinvia.

Nel corso di varie conversazioni telefoniche con alcuni dipendenti della Rizzani De Eccher S.p.a, il Li Pera faceva spesso riferimento, con linguaggio (ellittico) e cifrato, ad accordi collusivi con i titolari di altre imprese preordinati ad alterare il regolare svolgimento di future gare di appalto e in alcuni casi', più specificatamente, anche ad intese intercorse con Claudio De Eccher, amministratore delegato dalla S.p.a., per contattare imprenditori invitati dalle amministrazioni appaltanti a partecipare a gare di appalto, onde sondare le loro intenzioni e dissuaderli dal presentare l'offerta. #1

Il contenuto di tali telefonate, l'ampiezza dei poteri decisionali attribuiti all'interno dell'impresa al Li Pera, poteri che travalicavano i limiti delle sue competenze, sembravano accreditare, in una prima fase delle indagini, l'ipotesi, accusatoria che Claudio De Eccher fosse pienamente



consapevole dell' inserimento del Li Pera in una associazione di stampo mafioso e che avesse aderito all'utilizzazione delle metodologie tipiche di tale associazione per usufruire, in maniera continuativa, dei vantaggi connessi al sistema complessivo di manipolazione delle gare.

A fronte della puntuale contestazione degli indizi a suo carico, Claudio De Eccher nel corso degli interrogatori resi il 15, 16 luglio 1991, il 31 gennaio 1992 e con memorie scritte depositate il 21 novembre 1991 ed il 12 febbraio 1992, ha articolato un) dettagliato assunto difensivo, corredato da numerosi riscontri documentali, volto a dimostrare:

A) che egli era completamente all'oscuro dei metodi attuati dal Li Pera, il quale, peraltro, si era progressivamente arrogato poteri ed attribuzioni che esulavano dall'ambito delle sue competenze entrando per tale motivo in conflitto con gli organi direttivi dell'impresa, insoddisfatti della sua scarsa resa produttiva e sempre più propensi a sospettare che costui in parte millantasse capacità ed influenze in realtà inesistenti, ed in parte operasse più nel proprio personale interesse che nell'interesse dell'azienda, sia nella scelta dei partners con i quali costituire associazioni temporanee, sia nella formulazione delle condizioni contrattuali di tali associazioni, sia nella individuazione delle gare alle quali non era conveniente per la Rizzani De Eccher s.p.a. partecipare, affrontando oneri economici, stante la partecipazione di altre imprese, **ritenute dal Li Pera, in**



base a sue autonome e discrezionali valutazioni, in possesso di maggiori chances;

B) che i contatti da lui personalmente intrattenuti con titolari di altre imprese ed ai quali faceva riferimento il Li Pera nel corso di alcune conversazioni telefoniche, non erano mai stati finalizzati ad alterare il regolare svolgimento di gare di appalto ma esclusivamente a sondare le intenzioni di potenziali concorrenti onde valutare le concrete probabilità di aggiudicazione delle gare e, quindi, la convenienza o meno per la Rizzani De Eccher a sostenere gli ingenti oneri economici (preparazione dei progetti, etc.) comunque connessi alla partecipazione alle gare medesime.

Quanto all'assunto di cui al punto A), le risultanze processuali acquisite hanno consentito di appurare quanto segue :

Il Li Pera veniva assunto dalla Rizzani De Eccher agli inizi dell'anno 1987 con le mansioni di capo - commessa, aventi natura preminentemente tecnica, e con l'incarico di seguire i lavori per la realizzazione degli impalcati per il viadotto "Carbone" sulla autostrada Messina-Palermo, acquisiti (dalla Ponti e Viadotti, società fusa nel 1988 per incorporazione nella controllante Rizzani De Eccher) per subappalto dalla associazione di imprese Astaldi-Caldart.

L'assunzione veniva preceduta da una valutazione delle capacità tecnico-professionali del Li Pera anche sulla base di un curriculum vitae, predisposto dal medesimo, dal quale si evinceva una quasi ventennale esperienza acquisita alle



dipendenze di importanti imprese nazionali anche nella esecuzione di opere di notevoli dimensioni strutturali e complessità tecnica, alcune delle quali realizzate in vari stati esteri (v. allegato n. 3 alla memoria difensiva del 21.11.1991) .

Si trascrive qui di seguito la missiva indirizzata al riguardo dal Li Pera in data 23.8.1986 ad un dirigente della Rizzani De Eccher (e sulla cui rilevanza probatoria si tornerà nel prosieguo):

>) "Egregio Sig. Frankovic

- pur se con un pò di ritardo le invio il mio curriculum-vitae. Ho dovuto fare un pò di revival per ricostruire 18 anni di carriera. Sono un pò scettico sulla validità di giudicare l'esperienza di una persona da un pezzo di carta, comunque a Lei l'ardua sentenza.
- ovviamente mi piacerebbe saperne di più su questo lavoro, visto che se non ho capito male è proprio a due passi da dove sono nato.
- » - In attesa di Sue nuove colgo l'occasione per distintamente salutarla

Giuseppe Li Pera"

Nell'^Aottobre dell'anno 1988 veniva affidato al Li Pera anche l'incarico di svolgere funzioni commerciali in Sicilia, pur mantenendo la qualifica di capo-commessa subordinato al direttore commerciale Fausto Faustetti, da cui dipendeva gerarchicamente l'ufficio gare.

Il Faustetti a sua volta veniva posto in posizione di diretta



dipendenza gerarchica da Claudio De Eccher (v. allegati 4 e 5 delle memorie citate, ordini di servizio e circolari interne).

Nel gennaio dell'anno 1989, il geometra Faustetti cessava di svolgere l'attività di direttore commerciale.

Per circa quattro mesi le funzioni di direttore commerciale venivano affidate all'ingegnere Giorgio Zito il quale poi lasciava l'impresa. Si veniva così a determinare di fatto una lunga vacanza della direzione commerciale (anche per l'indisponibilità del geom. Faustetti, passato nel frattempo alle dipendenze di un'altra impresa, la EDILTER S. c. a.r.l. di Bologna, a riprendere il suo posto nella Rizzani De Eccher), sicché le funzioni di direttore commerciale venivano assunte "ad interim" personalmente da Claudio De Eccher, il quale già svolgeva le funzioni di rappresentante legale.

Veniva pertanto stabilito che i capi commessi che svolgevano promozioni commerciali (tra cui il Li Pera) dovevano riferire direttamente a Claudio De Eccher.

Il compito di seguire la selezione degli inviti alle gare veniva affidato a Domenico Favro, dell'ufficio gare, con l'incarico di sottoporre in visione tale selezione a Claudio De Eccher (vedi allegato n.7 della memoria citata, comunicazioni interne del 23.12.1988) .

fc)

La vacanza di fatto della direzione commerciale centrale determinava alcuni scompensi organizzativi all'interno dell'impresa e la dilatazione dei compiti attribuiti al Li Pera, operante in una zona distante della sede centrale, al quale in data 14 luglio 1989 veniva conferita procura speciale con il **potere di costituire raggruppamenti temporanei di imprese,**



ricevendo o conferendo mandati collettivi di rappresentanza.

In tale contesto temporale si iniziava a registrare l'insorgere di motivi di dissidio tra il Li Pera ed i vertici dell'impresa, dissidio che, pur intervallato da periodi in cui sembrava potersi ricomporre, si protraeva, tuttavia, assumendo a tratti toni anche aspri, sino al febbraio dell'anno 1991, data in cui si perveniva alla definitiva decisione, già preannunciata in precedenza, di porre fine al rapporto di lavoro.

Alla base del contrasto vi era da parte del Li Pera la lamentela di non avere sicuri ed univoci referenti all'interno dell'impresa con i quali concordare le linee di azione, una costante e corrosiva critica delle capacità organizzative dei vertici, la rivendicazione dei propri meriti, che riteneva in larga misura misconosciuti, ed infine e, in buona sostanza, la richiesta di ottenere qualifiche e poteri superiori a quelli attribuitigli.

Di contro, da parte di Claudio e di Marco De Eccher vi era l'accusa al Li Pera di essere un insubordinato che creava continui motivi di tensione con l'ufficio gare e con vari dipendenti dell'impresa, di non essere disponibile a creare un clima di collaborazione e di rivendicare una pretesa assoluta autonomia, ed infine, seppure larvatamente, di sopravvalutare le proprie capacità ed i propri meriti.

Si riportano qui di seguito i brani salienti di tale corrispondenza, sottolineando le espressioni più sintomatiche del progressivo deterioramento dei rapporti:

1) Da una missiva di Li Pera del 24.5.1989 indirizzata a

Claudio De Eccher, Marco De Eccher, ing. Cipriani e ing.



Zito (v. allegato n. 8 della memoria citata).

" Considerata la mole di lavoro che ci aspetta credo sia arrivato il momento di fare alcune precisazioni in modo che ognuno di noi sappia come muoversi.

Spero sia chiaro a tutti che per gestire un'area con queste prospettive immediate e future ci vuole una struttura preparata ed affidabile, altrimenti non si va lontano, perchè è certamente bello acquisire i lavori, però poi bisogna farli e possibilmente bene.

Cominciamo con il chiarire chi sono i nostri punti di riferimento. E' un quesito che ho posto spesso senza ottenere alcuna risposta.

Mi spiego meglio:

- 1) I lavori che abbiamo attualmente e quelli di prossima acquisizione riguardano la Ponti S.l. Viadotti, quindi primo punto di riferimento l'Ing. Cipriani;
- 2) stiamo curando dei lavori che possiamo definire di carattere generale, e questi lavori dovrebbero far capo all'Ing. Deffendi, ma faremo anche dei raggruppamenti e qui dovrebbe entrare in scena l'Ing. Asquini, quindi 2° e 3° punto di riferimento;
- 3) settore commerciale, Ing. Zito 4° punto di riferimento;
- 4) e naturalmente il Sig. Marco De Eccher per il settore commerciale.

Credete ancora che sia esagerato da parte mia chiedere all'Azienda come e con chi intende governare l'area Sicilia?

Del resto tutti sappiamo che qualunque struttura per funzionare bene deve avere dei vertici ben definiti, e che



pi
K.
V-

tale struttura deve essere creata (dal primo tecnico all'ultimo manovale) da chi la deve gestire, deve essere, ritengo la espressione di chi ne deve rispondere dei risultati.

Questa esigenza si è riusciti a rispettarla per l'area che mi compete, nella Div. Ponti e Viadotti e confido che l'attuale Dir. Tecnica mi consentirà di continuare a farlo anche per il futuro, non facendomi mancare la sua consulenza e ciò è nell'interesse dell'Azienda che deve progredire che nostro, che non possiamo permetterci di fare brutte figure dopo 20 anni di cantiere.

Ecco tutto ciò pare che non sia permesso nel settore commerciale, vuoi per la mancanza di chiarezza, vuoi perchè abbiamo un Dir. Ccmm. in fase di insediamento, fatto sta che non si può.

Certo che se consideriamo la mole di lavoro che il settore commerciale per l'area Sicilia richiede e richiederà ancor di più in futuro, e se a questo aggiungiamo che nel giro di 12 mesi o forse meno potremmo trovarci con un portafoglio lavori di 30/40 miliardi, se uno non ha la possibilità di organizzarsi come meglio crede non credete che andrà incontro a delle figuracce.

In conclusione considerato che:

- a) le mie mansioni ufficiali in seno all'Azienda sono quelle di Capo Commessa della Div. Ponti e Viadotti;
- b) l'Azienda non si è ancora espressa su come **gestire l'area Sicilia;**

c) abbiamo davanti una tale mole di lavoro, ed alle attuali condizioni non posso accettare di occuparmi di tutte e due le mansioni, che poi potrebbero diventare tre, e tengo a precisare prima che qualcuno travisi il mio concetto, che non intendo seguire nessuno sulla strada dei dispetti, semplicemente non sono disposto a giocarmi il mio prestigio.

Ritengo più opportuno occuparmi esclusivamente delle mie mansioni di Capo commessa della Ponti e Viadotti, che tra l'altro sono le uniche che l'Azienda mi riconosce.

Per quanto riguarda il settore commerciale entro il mese di giugno p. v. vedremo di dare le consegne a chi di dovere.

Passiamo ad altro, un tocco di polemica ci vuole, sono un Siciliano, non un Inglese.

In questo periodo sento parlare molto di "fiducia". Scusate, ma non posso fare a meno di sorridere. Mi permetto di ricordare che sono con l'Azienda da 2 anni e mezzo, ed in tutto questo periodo abbiamo sicuramente prodotto dei risultati, se è vero che non sta a me giudicare se sono stati discreti, buoni o ottimi, è anche vero che sono stati sicuramente dei risultati positivi.

Se guardo dall'altro lato, però, non posso fare a meno di constatare che l'Azienda ha invece regolarmente e sistematicamente disatteso tutto quanto mi aveva promesso a suo tempo. E nonostante ciò quando un paio di mesi fa avevo manifestato l'idea di lasciare il nostro gruppo, in quanto avevo ricevuto delle offerte di lavoro molto interessanti, sono stato convinto a rimanere con altre promesse.

Quindi, signori miei, dal momento che non me lo ha ordinato



il medico di' rimanere e che non c'è bisogno di scomodare il sig. Giovan Battista Vico per sapere che nessuno mi può garantire che questo secondo pacchetto di promesse non faccia la stessa fine del primo, se sono rimasto, nonostante ciò, vuol dire che io un significato vero alla parola fiducia l'ho trovato. E l'Azienda?

Adesso il Sig. Claudio si ricorderà che ho fatto due anni all'istituto Superiore di Giornalismo presso l'università di Palermo e dirà che io la so raccontare, e forse non ha torto, ma mi permetterei di aggiungere senza falsa modestia che sono convinto di saper fare il mio mestiere, anche se l'Azienda è eternamente indecisa se approfittarne o meno.

Cordiali saluti - Giuseppe Li Pera".

- 2) Missiva del 2 giugno 1989 indirizzata da Claudio De Eccher al Li Pera e, per conoscenza, a Marco De Eccher, all'ing. Francesco Cipriani e all'ing. Giorgio Zito (v. allegato n. 9) :

" Riscontro, in termini volutamente stringati, la Tua del 24 u.s. indirizzata al sottoscritto, a mio fratello, all'ing. Cipriani e all'ing. Zito.

Per Loro corretta informazione, giacché mi leggono in copia, va precisato che personalmente*¹ Ti ho dato ampia illustrazione di quali debbano essere i Tuoi riferimenti sia gerarchici, che funzionali, propri peraltro di una struttura organizzativa a te ben nota, che, per il momento, non ritengo vada modificata, nonostante il Tuo diverso parere. Preferisco non entrare nel merito della Tua analisi sulle



prospettive di lavoro in Sicilia.

Dopo aver letto la Tua lettera, concordo che sia più opportuno che da parte Tua vengano svolte le sole mansioni di Capo Commessa della Divisione Ponti e Viadotti, sperando che così Ti sia chiaro il Tuo punto di riferimento nella persona dell'Ing. Cipriani.

Ti prego conseguentemente di predisporre una dettagliata relazione dell'attività di promozione in corso, che esamineremo in occasione del passacroio di consecrne. che concordo venga fatto entro il mese in corso.

Da subito Ti prego di tenere informato sull'attività commerciale l'Ing. Zito, che verrà in Sicilia il 9 giugno prossimo.

Per quanto attiene alle Tue affermazioni in merito al fatto che la nostra azienda avrebbe "sistematicamente disatteso" quanto promesso Ti è giunto il momento di fare chiarezza. una volta per tutte, anche perchè alla reputazione, a cui Tu tieni tanto, teniamo anche noi.

Ti invito pertanto formalmente a precisare quali siano le promesse mancate e chi te le avrebbe fatte, per poter immediatamente sgombrare il campo da ogni ombra.

Personalmente credo che nelle imprese tutti possano essere utili, ma nessuno indispensabile e, fra l'altro, preferisco, a parità di prestazioni, chi considera si possa fare sempre meglio, rispetto a chi si compiace di aver fatto il meglio.

Cordiali saluti. Claudio De Eccher"

- 3) Missiva del 20.2.1991 di Claudio De Eccher indirizzata al Li Pera.^vedi allegato n. 10):

"Ieri a Udine ho trovato la tua lettera di dimissioni del 13 u.s. ed ho saputo da Deffendi dello scontro che avete avuto. Mi pare peraltro che lo stesso clima di tensione vi sia anche nei rapporti con l'ufficio Gare, che da tempo lamenta la tua indisponibilità a collaborare e la tua pretesa assoluta autonomia.

E' con grande amarezza pertanto che anche da parte mia debbo ritenere improrogabile una risoluzione dei nostri rapporti.

Le esperienze fatte mi inducono però a ritenere poco percorribile la scelta di affidare in toto la funzione commerciale all'Ing. Anello. Vorrei pertanto organizzare una riunione a breve termine anche con il geom. Favro, che vorrei si organizzasse in futuro per venire con frequenza in Sicilia, assumendo la responsabilità commerciale, ma rimanendo in diretto contatto con me.

Inutile dire che anche da parte mia tutto ciò rappresenta un fallimento, che forse, con un po' di maggiore disponibilità e minore supponenza da parte tua, si poteva evitare.

Da parte mia ho la coscienza a posto per aver tentato in tutti i modi di spiegarti che in una impresa come la nostra un dirigente deve sapersi sintonizzare alle politiche dell'azienda e non fare tutto, anche provocatoriamente, di testa propria!

Ti chiamerò Biagioni per fissare un appuntamento per la prossima settimana a Roma.

Cordiali saluti - Claudio De Eccher".

4). Missiva del 28.2.1991 di Marco De Eccher, amministratore



delegato, indirizzata al Li Pera (v. allegato 11):

" Egregio Geometra Li Pera,

Rispondo alla Sua del 13.02.U.S..

Non posso che condividere quanto da Lei affermato in merito all'analisi sulle cause che hanno portato a questo epilogo il rapporto tra Lei e la nostra società.

Ritengo opportuno ribadire, se fosse ancora necessario, che la nostra organizzazione non presuppone l'autonomia che da tempo lei rivendica e che di fatto si è attribuito.

Spero che in un rinnovato rapporto, che ci auguriamo possa essere istaurato (Lei sa che non sempre condivido il Suo ottimismo in merito alle possibili acquisizioni), si possano trarre reciproche maggiori soddisfazioni.

Ritengo pertanto, dopo averne parlato con l'ing. Deffendi e mio fratello Claudio, di concordare sull'opportunità di un'interruzione del rapporto che concordo anche debba essere graduale e non traumatica.

A tal proposito considero indispensabile promuovere a tempi brevi un incontro (di ciò ho già incaricato l'ing. Deffendi) in cui mettere a fuoco tutte le problematiche operative per le consegne.

Ciò anche per quanto concerne S. Cipirello, cantiere che mi si conferma ormai bene avviato e quindi non presentare problematiche particolari.

Spero che il Suo desiderio di operare come libero professionista Le conceda quelle autonomie che Lei ha sempre preteso e che la nostra azienda non ha voluto concederLe.


I migliori saluti - Marco De Eccher".



Veniva inoltre accertato che il Li Pera:

- 1) Nel marzo del 1989 aveva contattato la EDILTER soc. coop. s.r.l. per essere assunto con la qualifica di responsabile di Area della Zona Sicilia (v. allegato n.1 al verbale dell'interrogatorio reso da Claudio De Eccher in data 31 gennaio 1992, lettera del 3.3.1989 con la quale il direttore del personale della suddetta società comunicava al Li Pera l'intenzione di assumerlo a decorrere dal 15 maggio 1989).
- 2) Aveva costituito nell'ottobre del 1990 una propria società di "generai contracting", la S.I.G.I. - Società Italiana Gestione imprese S.r.l. - con la quale si era attivato sul mercato siciliano delle opere pubbliche operando per conto della SIGI nell'ufficio di Caltanissetta della Rizzani De Eccher, dove aveva installato una linea telefonica intestata alla predetta società (v. allegati n. 3 e 4 al verbale di cui sopra nonché pag. 5 della memoria difensiva del Li Pera depositata il 17.2.1992).
- 3) Nell'anno 1991 lavorava per conto dell'impresa Astaldi appaltatrice di lavori stradali nella zona di Caltanissetta (v. alleg. n. 2 al verbale predetto; procura speciale conferita in data 26.6.1991 al Li Pera dal legale rappresentante della Astaldi Società per Azioni).

Il complesso delle suesposte risultanze per un verso accredita la veridicità dell'assunto difensivo sintetizzato alle pagg. 31-32 lett. a del presente elaborato, e, per altro verso, fornisce una diversa e plausibile chiave di lettura di alcuni elementi indizianti su cui si fondava la tesi accusatoria che



vengono così a perdere il carattere della univocità disarticolando in più punti la coerenza e la consistenza complessiva dell'originario quadro probatorio.

Ed infatti:

Le modalità di assunzione del Li Pera tramite una accurata valutazione delle sue pregresse esperienze tecnico-professionali, escludono che l'inserimento di questi nell'impresa sia passato attraverso canali non trasparenti e sia stato motivato dalla convenienza di avvalersi dell'opera e delle "prestazioni" di un soggetto facente parte di una organizzazione in grado di influenzare l'esito delle gare di appalto.-

La concomitanza temporale della dilatazione delle competenze del Li Pera in Sicilia e della vacanza determinatasi di fatto nella direzione commerciale dell'impresa, consente di stabilire un rapporto di dipendenza causale, o quanto meno concausale, tra i due fatti, e di escludere, conseguentemente, che l'ascesa professionale del Li Pera sia stata determinata non da oggettive motivazioni riconducibili al complessivo assetto organizzativo dell'impresa, ma piuttosto dal riconoscimento del peso e dell'importanza del Li Pera fondato sulla sua appartenenza ad una associazione criminale. E ciò tanto più ove si consideri che, come è documentalmente comprovato, costui si arrogò di fatto poteri non conferitigli e contestatigli dai vertici aziendali, e che la sua resa produttiva, quanto alla effettiva acquisizione di appalti pubblici, era stata inferiore alla media nazionale delle acquisizioni dell'impresa.


· dissidi manifestatisi tra il Li Pera e Claudio De Eccher e la decisione di quest'ultimo di porre fine al rapporto di lavoro

appaiono indicativi della sua mancanza di consapevolezza del fatto che il Li Pera era un esponente qualificato dell'associazione mafiosa, facente capo al Siino, associazione che condizionava, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo, l'aggiudicazione delle gare di appalto in una vasta zona della Sicilia.

Come si ebbe già a rilevare nella motivazione della richiesta di emissione di provvedimenti cautelari nei confronti del Li Pera, del Siino e di altri (v. pag.8), il condizionamento mafioso delle gare di appalto pone di fatto le imprese dinanzi ad una triplice alternativa :

- 1) di accettare le "regole del gioco" e di inserirsi quindi in un sistema nel cui ambito ciascuna otterrà poi l'aggiudicazione degli appalti a lei assegnati secondo la regia discrezionale dell'organizzazione mafiosa;
- 2) di rifiutare dette "regole", e di partecipare ugualmente alle gare, subendo però poi le ritorsioni dell'organizzazione;
- 3) di abbandonare il mercato siciliano.

Ciò posto, tenuto conto che la Rizzani De Eccher aveva deciso di restare nel mercato siciliano ed aveva già programmato la sostituzione ⁱ del Li Pera con altri tecnici, dipendenti dell'azienda, appare più che verosimile che, Claudio De Eccher ritenesse il Li Pera un elemento fungibile e giudicasse il licenziamento del medesimo come una vicenda tutta interna alla vita dell'impresa, ininfluente nei rapporti esterni con altre imprese e inidonea ad incidere in qualche modo sulle condi zio n-ⁱ }



che garantivano la presenza e la possibilità di successo della Rizzani De Eccher nel mercato siciliano.

Se, viceversa, fosse stato consapevole della realtà criminale sottesa al Li Pera, Claudio De Eccher avrebbe compreso, e ben diverso sarebbe dunque stato il suo atteggiamento complessivo, che l'espulsione del Li Pera dall'impresa equivaleva a lanciare una sfida all'associazione mafiosa di cui questi faceva parte, ad esporre se stesso e la sua impresa al rischio di gravi ritorsioni e a pagare, in ogni caso, il costo elevato di una progressiva emarginazione dal mercato siciliano, assoggettato in larga misura alle ferree regole imposte dal condizionamento mafioso;

Al riguardo pare rilevante ricordare la vicenda relativa alla rinuncia da parte della Tor Di Valle s.p.a. a proporre ricorso giurisdizionale amministrativo avverso il provvedimento con cui detta società era stata esclusa dalla fase dell'esame delle offerte per una licitazione privata indetta dalla SIRAP S.p.a., aggiudicata poi alle imprese di Angelo Siino e Cataldo Farinella. I termini di tale vicenda, in esito alla quale la Tor Di Valle s.p.a., una delle più importanti imprese nazionali, si assoggetta a rinunciare al ricorso temendo le ritorsioni prospettate dal Li Pera e dal Siino sono stati riassunti alle pagine 23 - 26 del presente elaborato. *


Quel che qui è significativo sottolineare è che, come si desume dalle conversazioni telefoniche intercettate, l'ingegnere Zito, dirigente tecnico della Tor Di Valle S.p.a., nonostante avesse avuto modo di conoscere il Li Pera quando in precedenza era stato direttore commerciale della Rizzani De Eccher, si rende conto che questi è inserito nell'associazione mafiosa facente capo al Siino



solo a seguito de'll ' incontro con il Li Pera, il Siino e Buscemi Vito avvenuto in data 18.12.1989 nel cantiere del CEMPES sul fiume Oreto, nel corso del quale il Li Pera, in completa sintonia con il Siino, pone in essere una inequivocabile intimidazione mafiosa, densa di larvate minacce.

Dal verbale dell'interrogatorio reso da Zito Giorgio il 15 luglio 1991:

"Quando seppi che eravamo stati esclusi dalla gara mi meravigliai alquanto perchè il motivo mi sembrò molto pretestuoso o quanto meno non tale da pregiudicare il valore della nostra offerta. Qualche tempo dopo ricevetti la prima telefonata dal geometra Li Pera e debbo dire che, in un primo momento presi quella telefonata come un atto di amicizia da parte del Li Pera che mi avvertiva di un pericolo che noi avremmo corso. Ritenevo cioè che il Li Pera, siciliano e certamente più addentro di me alla realtà siciliana, poteva aver avuto notizie di qualche pericolo incombente sulla nostra società e quindi voleva mettermi sull'avviso. Inoltre, poiché il Li Pera lamentava spesso dissapori all'interno della sua azienda, pensai anche che pensasse di abbandonare quella società e passare alla mia. Il vero scopo mi fu chiaro successivamente quando si intensificarono i contatti sulla vicenda di cui parliamo. In effetti, Li Pera in questa occasione non interveniva quale dipendente della Rizzani, la quale non aveva alcun interesse in questa vicenda, ma, dati gli sviluppi dei nostri colloqui quali emergono dalle intercettazioni telefoniche, io non gli chiesi mai a che titolo interveniva". /V



Se dunque l'ing. Zito, ex direttore commerciale della Rizzani De Eccher, non si era mai reso conto del fatto che il Li Pera era il referente di una associazione mafiosa e ciò nonostante avesse avuto con questi, stante il suo ruolo di superiore gerarchico, frequenti rapporti personali, è certamente verosimile che anche Claudio De Eccher, il quale peraltro aveva con il Li Pera una minore frequenza di rapporti e spesso mediati da altri dirigenti, non abbia mai acquisito la consapevolezza di tale qualità del Li Pera e dello strumentale coinvolgimento della Rizzani De Eccher in attività illecite non già fondate solo sul sistema delle "combines" tra imprenditori, improntate a libere ed autonome scelte dei singoli, ma anche e soprattutto sui metodi mafiosi dell'intimidazione e della violenza.

Adeguata considerazione merita poi il fatto che il Li Pera mentre era alle dipendenze della Rizzani De Eccher, operasse contemporaneamente ed occultamente anche per conto di imprese concorrenti e che avesse costituito una propria società -la SIGI- attivandosi sul mercato siciliano.

Tale circostanza non evidenzia solo un atteggiamento di infedeltà e di doppiezza del Li Pera nei confronti della Rizzani De Eccher, ma avvalora altresì l'assunto difensivo secondo cui il Li Pera in realtà operava in parte le sue^{*1} scelte (scelta dei partners con i quali costituire delle associazioni; individuazione delle gare alle quali non partecipare etc.) non già e non solo nell'interesse esclusivo della Rizzani De Eccher s . P . a ma, anche, e a volte esclusivamente, nell'interesse proprio e degli altri imprenditori aderenti all'associazione mafiosa (in particolare Buscemi Vito, Cascio Rosario) o comunque



a questa assoggettati, utilizzando la Rizzani De Eccher s.p.a. come una pedina in un complesso e vasto gioco la cui regia era sfuggita al controllo dei vertici dell'impresa divenuti sempre più diffidenti nei confronti del Li Pera, il quale da una parte rivendicava a sè pienezza e autonomia di poteri decisionali e dall'altra offriva risultati sempre inferiori alle aspettative da lui alimentate.

Una ulteriore conferma di tale progressiva diffidenza della Rizzani de Eccher nei confronti del Li Pera si desume da quanto ha dichiarato Giacomo Deffendi, direttore tecnico dell'impresa, il quale pure entrò in diretto conflitto con il Li Pera (conflitto di cui peraltro vi è un riscontro documentale nella missiva di Claudio De Eccher riportata integralmente alla pagina 40 del presente elaborato):

"Aggiungo che era solito di Li Pera gestire o tentare di gestire settori che non erano di sua competenza per ottenere vantaggi a favore di suoi amici o conoscenti" (v. allegato n. 21, processo verbale delle s.i. rese il 19 luglio 1991).

Significativo al riguardo è l'episodio concernente la gara di Pantelleria di cui si è riferito in precedenza alle pagine 15 - 17.

In tale occasione il Li Pera pregiudica l'interesse della Rizzani De Eccher, concordando con il Siino e Cascio Rosario l'esclusione della società dalla gara mediante la sottrazione del certificato di iscrizione all'A.N.C. inviato dalla sede centrale (come risulta dall'attestazione di Cella Mara addetta all'ufficio gare della Rizzani de Eccher e come è stato ammesso dal medesimo Li

Pera).

Nel comunicare poi a Domenico Favro che la gara di Pantelleria non sarà aggiudicata alla Rizzani De Eccher s.p.a., lascia intendere che in cambio probabilmente alla Rizzani De Eccher sarebbe stata aggiudicata la gara concernente i lavori di restauro del Duomo di Monreale.

In realtà poi, come è stato accertato, la predetta gara fu aggiudicata ad altre imprese.

Si avvalorà così l'ipotesi che il Li Pera in tale occasione abbia voluto preventivamente disinnescare i sospetti dei vertici della Rizzani De Eccher circa l'effettiva rispondenza del suo spregiudicato operato all'interesse dell'azienda, millantando l'assicurazione dell'aggiudicazione compensativa di altre gare.

Alla luce di quanto si è venuti sin qui esponendo, alcuni elementi, ai quali si era attribuito in una prima fase delle indagini una significativa valenza accusatoria perdono, come si è anticipato, il carattere dell'univocità prestandosi a letture alternative che ne depotenziano notevolmente il valore probatorio.

2» Così, ad esempio, nel corso della conversazione telefonica intercorsa alle ore 11,58 del 16.1.1990 tra il Li Pera e Favro Domenico, impiegato dell'ufficio Gare della Rizzani De Eccher, il primo comunica al secondo: "è venuto ieri sera a trovarmi persone ad alto livello vicino proprio al Nucleo Centrale".

Il Favro risponde: ho capito...

Il fatto che il Favro avesse dichiarato di avere capito, aveva indotto a ritenere che questi avesse immediatamente identificato il Siino Aggelo ed il Cascio Rosario come le persone con le quali



il Li Pera si erà incontrato, e che lo stesso (e tramite esso quindi anche i titolari della Rizzani de Eccher) fosse pienamente al corrente dei rapporti del Li Pera con i vertici direttivi (il Nucleo Centrale) dell'organizzazione mafiosa.

Senonchè in una successiva conversazione telefonica con il Li Pera, il Favro dimostra di non conoscere Angelo Siino o quantomeno di non avere alcuna dimestichezza con tale cognome, tant'è che il Li Pera è costretto a sillabare il cognome del Siino (v. verbale di intercettazione della telefonata registrata alle ore 08,57 del 26.3.90:

Li Pera= Pantelleria tra parentesi Angelo Siino;

Favro= Angelo Siino?


Li Pera= eh:: eh., con due I

Favro= Siino

Tenuto conto del quadro complessivo sopratratteggiato, non può a questo punto escludersi che il Favro avesse attribuito all'espressione "persone ad alto livello vicine al Nucleo Centrale" un significato diverso e cioè quello di esponenti di vertice di un cartello di imprenditori interessati all'aggiudicazione degli appalti di Pantelleria i quali, secondo quanto lasciava intendere il Li Pera, erano in grado di controllare attraverso il sistema delle combines l'aggiudicazione di alcune specifiche gare di appalto.

E, più in particolare, non può escludersi che il Favro avesse individuato solo il rappresentante della Edil Costruzioni, Cascio Rosario, mentre dell'altro, cioè Siino Angelo, compreso che si trattava di persona più importante.

avesse solo



E ciò tanto più, ove si consideri che proprio il titolare della Edil Costruzioni aveva precedentemente contattato i dirigenti della Rizzani de Eccher per lamentare che l'impresa avesse partecipato alla gara di Pantelleria nonostante informazioni in senso contrario.

Significativo in proposito è il seguente successivo brano della conversazione telefonica del 16.1.1990 ore 11,58 alla quale si è fatto sopra riferimento (allegato n. 37):

Li Pera= eh, li ringraziamo tutti e due, Edil Costruzioni

Favro= è quella che è venuta ieri sera?

Li Pera= Uno si....

Favro= ho capito

Li Pera= no, uno non è venuto lui ieri sera, era venuto lui, ma si con qualcuno più importante.

Favro= ah, ho capito.

La domanda: "è quella che è venuta ieri sera?" sembrerebbe avvalorare la tesi, prospettata da Claudio de Eccher, che il Favro non avesse immediatamente identificato coloro che il Li Pera aveva poco prima definito come persone ad alto livello, vicine al Nucleo Centrale; inoltre l'espressione "quella" sembra far riferimento più all'impresa Edil Costruzioni che al Cascio, il quale viene dunque identificato indirettamente per la sua qualità di rappresentante dell'impresa e non per le sue connotazioni individuali e prevalenti di esponente di un gruppo mafioso.

In altre conversazioni telefoniche il Li Pera esprime con toni rabbiosi al Favro il proprio disappunto per il fatto che Claudio De Eccher non aveva ancora provveduto a contattare i titolari di

alcune imprese per verificare se intendevano partecipare alla gara di appalto per lavori da eseguirsi in Gualtieri Sicaminò ed in tale contesto afferma tra l'altro : "guarda che...qua la brutta figura si fa una volta sola... la seconda esci dalla finestra... neanche dalla porta ehhh... (v. trascriz. della telefonata del 18.1.1990 ore 10,19, allegato n. 46 / all'informativa del 16.2.1991).

Riesaminata alla luce del contesto probatorio tratteggiato in precedenza, anche tale espressione non appare più univocamente indicativa della consapevolezza da parte dei vertici della Rizzani De Eccher del modus operandi del Li Pera improntato al rispetto delle regole imposte dal gruppo mafioso.

Il disimpegno di Claudio De Eccher, lamentato dal Li Pera nel contattare alcuni degli imprenditori interessati alla partecipazione alla gara, la necessità avvertita dal Li Pera di chiarire all'interlocutore che in Sicilia tale disimpegno può esporre al rischio di una emarginazione dal mercato, i contrasti manifestatisi tra Claudio De Eccher ed il Li Pera determinati proprio dai modi di agire seguiti da costui, dalle sue continue critiche ai vertici dell'impresa, sono tutti fattori che non consentono di escludere, ma anzi rendono verosimile, che Claudio

^A
De Eccher si muovesse su una lunghezza d'onda diversa da quella del Li Pera e non avesse compreso o avesse notevoli difficoltà a comprendere pienamente e ad assimilare che quelle regole "peculiari" alla realtà siciliana di cui il Li Pera rivendicava il rigoroso rispetto, erano le regole imposte dall'associazione mafiosa e non già quelle, **pure operanti in altre zone del**



territorio nazionale, imposte da gruppi di interesse e dirette a pilotare l'esito di gare di appalto (cartelli, combines tra imprenditori sostanzianti turbative d'asta, accordi collusivi con pubblici amministratori).

Al riguardo nell'interrogatorio reso il 15 luglio 1991 il De Eccher ha dichiarato:

"Alla fine di quell'anno (1989, n.d.r.) mi resi conto che il Cani si era fatto fagocitare dal Li Pera ed anch'egli cominciava a parlare quel "politichese" del Li Pera che a me non piaceva affatto. Intendo dire che il Li Pera non mi patriò mai di mafia o di condizionamenti mafiosi, ma molto spesso faceva riferimento a persone che comandavano in certe zone della Sicilia e di cui bisognava tenere conto. Intendo riferirmi a mappe del potere politico-amministrativo della Sicilia che il Li Pera aggiornava di tanto in tanto, ma che a me davano molto spesso la sensazione che fossero frutto più di notizie o letture superficiali che di vera conoscenza della realtà".

Tale assunto difensivo appare vieppiù verosimile se ancora una volta viene posto in rapporto al programmato licenziamento del Li Pera.

Ed infatti proprio perchè il Li Pera veniva considerato dal DE ECCHER solo come una persona che vantava contatti e rapporti privilegiati con persone influenti appartenenti al mondo imprenditoriale o al mondo politico in Sicilia, trova coerente spiegazione il fatto che nei vertici della Rizzani De Eccher fosse maturata la convinzione di poter fare a meno dell'opera di mediazione di costui e di poter spendere il peso ed il prestigio dell'impresa saltando i tramiti e stabilendo diretti contatti con



le altre imprese ' che dominavano il mercato e con gli eventuali referenti politici.

Se, di contro, il De Eccher avesse pienamente percepito che il Li Pera era organicamente inserito in posizione di vertice nell'associazione mafiosa che "comandava in Sicilia" e condizionava pesantemente il settore dei pubblici appalti, non avrebbe potuto fare a meno di considerare che costui rappresentava un tramite necessario ed infungibile per restare nel mercato senza esporsi a gravi rischi.

Tenuto conto delle suesposte considerazioni, del fatto che non è stata acquisita alcuna prova di rapporti diretti e personali tra Claudio De Eccher o di altri dirigenti dell'impresa con Siino Angelo, Cascio Rosario, Falletta Alfredo, Buscemi Vito Giuseppe, tutti rinviati a giudizio per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., nonché del fatto che non risulta, neppure sotto il profilo del coefficiente psichico, un coinvolgimento o uno specifico interesse del predetto nella vicenda relativa alle intimidazioni poste in essere dal Li Pera e dal Siino nei confronti della Tor di Valle, episodio questo qualificante della metodologia mafiosa utilizzata dal Li Pera, occorre concludere che gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere in giudizio l'accusa in

A
ordine alla partecipazione di Claudio De Eccher all'associazione di stampo mafioso, soprattutto sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato e cioè della consapevole adesione alle metodologie tipiche dell'associazione mafiosa.

Ciò posto, deve tuttavia ulteriormente valutarsi se a carico di Claudio De Eccher siano configurabili altre residuali ipotesi di



reato e se gli elementi acquisiti al riguardo siano idonei a sostenere l'accusa in giudizio. Infatti, come si è già anticipato alla pagina 30 della presente richiesta, nel corso di alcune telefonate con vari dipendenti della Rizzani De Eccher (Cani, Favro, Cella) il Li Pera, a volte facendo anche espresso riferimento a Claudio De Eccher, utilizza espressioni o fa riferimento a comportamenti da cui sembra desumersi un consapevole coinvolgimento del De Eccher in attività dirette ad interferire illecitamente sul regolare svolgimento e sull'esito di pubbliche gare in appalto.

In particolare:

- 1) Il Li Pera nell'indicare alcune gare alle quali la Rizzani de Eccher era stata invitata dalle amministrazioni appaltanti a presentare l'offerta, comunica che occorre "ringraziare" e nel contempo, in più casi, indica per ciascuna di tali gare il nominativo di una impresa o di una persona, titolare di impresa.
- 2) Il Li Pera in più occasioni colloquiando con Cani in ordine ad alcune specifiche gare di appalto esamina elenchi di imprenditori dei quali è noto o si presume l'interesse a partecipare alle gare, e in tale contesto ribadisce la necessità di contattare i medesimi, ripartendo tale compito tra lui, il Cani medesimo e il De Eccher, in esecuzione peraltro di intese operative tra loro concordate in precedenza, al fine di assicurarsi che costoro non partecipino alle gare e garantirsi così l'esito **finale.**

Al riguardo, Claudio De Eccher ha dichiarato che investigativi avrebbero erroneamente attribuito un

**gli organi
significato**

penalmente rilevante a modalità comportamentali legittime, abituali e tipiche del mondo delle imprese nel settore dei pubblici appalti, imposte dall'esigenza di non essere emarginati in un mercato caratterizzato dalla massima competitività commerciale.

Si riportano qui di seguito alcuni passi salienti dell'assunto difensivo.

Dal verbale dell'interrogatorio reso il 31.1.1992:

"l'ottica degli investigatori non ha tenuto conto delle modalità operative tipiche delle grandi imprese come la nostra. Al riguardo, va tenuto presente che soltanto in Italia vengono pubblicati annualmente dalle Pubbliche Amministrazioni 10-12 mila appalti di importo superiore a £. 750.000.000 ciascuno. Di tali appalti circa il 14% riguarda la Sicilia che è pertanto un mercato di rilievo per tutte le imprese nazionali. Noi come Rizzani-De Eccher individuiamo tutti gli appalti ai quali potremmo essere interessati e prequalificati e presentiamo ogni anno circa 800 richieste di invito che inseriamo nei nostri tabulati. In relazione a questa cifra poi, in effetti, presentiamo mediamente circa 200 offerte l'anno. La selezione degli obiettivi, che operiamo avvalendoci anche di qualificate consulenze esterne, si basa su uno studio ^A preliminare delle caratteristiche tecniche-economiche dell'appalto e naturalmente anche in relazione alla possibilità concreta di aggiudicazione.

Ciò perchè la presentazione concreta di una offerta implica spese di progettazione o comunque preventivi e pertanto queste spese vengano affrontate da noi, come da tutte le altre imprese, quando



facevamo e continuiamo a farlo con tutti i nostri capi commossa periferici; fra l'altro tale delega al Li Pera era resa necessaria dal fatto che quasi sempre c'era un margine di tempo ristretto tra la conoscenza effettiva delle condizioni dell'appalto tramite l'acquisizione dei documenti e il termine di presentazione dell'offerta; 2) il termine "ringraziare" che ricorre così frequentemente nelle intercettazioni significa, appunto, la nostra decisione di non partecipare ad una gara perchè non riteniamo sussistenti possibilità concrete di aggiudicazione; a questo riguardo produco una serie di lettere contrassegnate come allegati 5-6-7-8-9-10 con le quali società diverse dalla nostra e diverse tra loro usano esattamente la stessa terminologia per comunicare agli enti appaltanti la mancata partecipazione alle gare. Quando, pertanto, Li Pera nelle telefonate comunica ai nostri dipendenti la decisione di non partecipare a determinate gare con l'espressione "ringraziamo" ovvero "r.r." non fa altro che adeguarsi ad una terminologia tipica dell'ambiente imprenditoriale.

0 Per la quasi totalità delle gare la nostra azienda prendeva atto delle conclusioni del Li Pera senza preoccuparsi di conoscere le valutazioni delle sue decisioni delle quali, per un certo periodo, ci siamo tranquillamente fidati.

Da un certo periodo in poi, però, ho cominciato a nutrire il sospetto che le valutazioni del Li Pera, circa la nostra partecipazione o meno alle gare, fossero ispirate non già da una attenzione ai nostri interessi, bensì dall'intento di compiacere **interessi altrui; e ciò in relazione alla progressiva tendenza**



del Li Pera ad acquisire un ruolo autonomo e ad intrecciare rapporti personali per costituire una propria società denominata SIGI.

In relazione a questo mio sospetto io diedi disposizione ai miei dipendenti di Udine dell'ufficio Gare fra i quali Favro, Cani e Mara Cella, di farsi dire da Li Pera a causa di quale forte concorrenza dovevamo rinunciare, sicché il Li Pera cominciò a comunicare ogni volta il nome dell'altra impresa che aveva più possibilità della nostra ovvero dell'altra impresa che, come si suo₂ dire che nel nostro ambiente, aveva "chiesto il pass" cioè / / / ci aveva chiesto di rinunciare, ringraziando.

Peraltro, questa mia disposizione per cui desideravo conoscere, in questi casi, il nome dell'altra impresa, aveva lo scopo di far capire a Li Pera che potevamo in ogni momento controllare il suo operato".

Dalla memoria difensiva depositata il 21.11.1991:

"nella nostra sede di Udine è operativo un Ufficio Gare che, in dipendenza dalla Direzione Commerciale, è preposto alla scelta e richiesta degli inviti alle gare d'appalto nonché, soprattutto, allo studio economico ed alla redazione delle offerte.

3) L'ufficio raccoglie pertanto informazioni sulla emissione dei bandi di gara sia in proprio (tramite Gazzette Ufficiale o pubblicazioni su quotidiani); sia per il tramite di società specializzate che, a mezzo telefax o computer, aggiornano costantemente le imprese sulla loro pubblicazione; sia per il tramite di operatori locali, dipendenti o consulenti, che si occupano di assumere le iniziative promozionali a cui in precedenza accennavo.




L'ufficio Gare formula quindi le richieste d'invito in quantità ben maggiore rispetto alla propria reale potenzialità di predisporre offerte, in quanto, se la richiesta d'invito presuppone una attività abbastanza semplice e poco dispersiva, viceversa la presentazione di offerte presuppone sopralluoghi, progettazioni, studi economici, ecc.

La scelta, poi, di richiedere di essere invitati a partecipare ad un numero così elevato di gare è motivata dalla necessità che l'impresa ha di costituirsi costantemente una riserva di possibili gare a cui partecipare, alle quali in concreto deciderà di concorrere solamente in quei momenti in cui non vi saranno particolari obiettivi prioritari da perseguire. Ciò consente inoltre di mantenere costantemente impegnata la struttura anche quando, avuto riguardo alla non omogenea distribuzione nel tempo delle offerte ritenute prioritarie, non vi sarebbe un particolare impegno di lavoro.

E' ovvio, d'altra parte, che a numerosi inviti la società rinunci non inviando l'offerta, ma ringraziando l'Ente Appaltante per l'impossibilità di coltivare tutti gli obiettivi astrattamente possibili.

Per questi motivi, fra le varie tipologie di gara cui l'impresa partecipa, prevalentemente si opta per quelle da aggiudicarsi con il sistema licitativo del massimo ribasso, previsto dall'art. 24 lett. a) della L. 584/1977 e non con il sistema licitativo dell'offerta più vantaggiosa sotto il profilo tecnico, economico e del tempo di esecuzione, previsto dall'art. 24 lett. b), della L. 584/1977, ovvero con il sistema dell'appalto concorso.



Queste due ultime tipologie presuppongono infatti ingenti investimenti per lo studio di proposte migliorative del progetto base e la redazione dei progetti di variante, studi di impatto ambientale, eco., ragione per cui vi si dà corso solo quando vi sia la reale convinzione di avere buone chances, come accennato al paragrafo precedente.

Accade pertanto frequentemente e legittimamente che, specialmente nelle gare indette con il sistema previsto dall'art. 24 lett. b della L. 584/77, le imprese interessate si consultino per verificare il reciproco interesse e la rispettiva competitività e ciò non solo per valutare l'opportunità o meno di affrontare i costi della preparazione dell'offerta, ma anche per indagare su quali siano gli orientamenti dei concorrenti ed individuare le più efficaci scelte da praticare nella formulazione delle offerte.

Nel biennio '89/'90 l'impresa ha richiesto di partecipare in Italia a 1.455 gare, per un importo complessivo di 12.859 miliardi circa di lavori.

Ha ricevuto 1.152 inviti, presentando 590 offerte per 6.408 miliardi circa di lavori, a cui vanno aggiunte le offerte per privati e per subappalti di attività specialistiche.

Nel biennio '89/'90 abbiamo acquisito in Italia nuovi lavori per un importo di circa 480 miliardi.

Ancora, per quanto riguarda i criteri in base ai quali si stabilisce la eventuale partecipazione ad una gara, occorre tener conto della posizione di imprese concorrenti, eventualmente avvantaggiate per una maggiore conoscenza e studio del progetto e dell'offerta, per la disponibilità di cave e mezzi d'opera sul



posto, per la specializzazione nello specifico settore di lavoro, ecc.

In particolare, per quanto attiene quest'ultimo aspetto delle valutazioni che vengono effettuate, accade con notevole frequenza che qualche impresa chieda per una specifica gara il "pass", vale a dire, traducendo dal gergo, chieda ad altra impresa invitata la cortesia di non presentare offerta in concorrenza, rappresentando la convenienza o meno di siffatta partecipazione.

Su tale punto ritengo opportuno qualche brevissimo cenno.

In primo luogo è evidente che l'eventuale adesione dell'impresa interpellata alla richiesta in questione avviene nella più ampia libertà e discrezionalità. Quest'ultima, in particolare, tiene conto delle effettive opportunità di aggiudicazione e dei costi che la partecipazione alla gara comporterebbe.

Ciò avviene, peraltro, già spontaneamente in tutte quelle gare per le quali l'impresa di propria iniziativa declina l'invito, ringraziando l'Ente Committente.

Colgo l'occasione per precisare, lungi da ogni diversa interpretazione, che nella terminologia delle imprese di costruzioni, "ringraziare" vuol dire inviare all'Ente Committente, che ha invitato l'impresa alla gara, una lettera con la quale si declina, ringraziando per l'appunto, l'invito.

Analogamente, ed a maggior ragione, ciò è possibile ed accade quando alla valutazione dell'opportunità o meno di partecipare ad una specifica gara, si aggiunge la consapevolezza dell'esistenza dell'interesse di altra impresa e delle maggiori possibilità che quest'ultima ha circa l'aggiudicazione.

E' infatti estremamente facile, essendo tali informazioni agevolmente acquisibili ed in ogni caso note agli operatori del settore, in virtù della loro specifica esperienza e qualificazione, conoscere se vi siano o meno imprese avvantaggiate per le indicate circostanze tecniche e di conoscenza e pertanto valutare se sia conveniente o meno partecipare ad una gara, dovendo a tal fine comunque investire per formulare l'offerta decine e, spesso, centinaia di milioni".

Dalla memoria difensiva depositata il 12.2.1992 : "dalla lettura delle intercettazioni telefoniche depositate si evince non solo la mancanza di collusione, bensì l'assenza della benché minima forma di accordo o di incontro di volontà.

Nelle dette intercettazioni, infatti, v'è traccia solamente di contatti per lo scambio di informazioni.

Le notizie richieste o date, relativamente alla partecipazione ad una od altra gara, attengono infatti all'elemento cognitivo e non già a quello volitivo.

E ciò appartiene alla sfera del lecito, tanto più ove si consideri che un'impresa moderna non può certamente chiudersi nel suo ambito disinteressandosi dei comportamenti degli altri.

La ulteriore prova, poi, della natura informativa di tali contatti si ricava, infine, dalla circostanza, pure emersa dalle intercettazioni, che i contatti possono intervenire sia direttamente che indirettamente, per il tramite di terzi o delle imprese stesse che vengono contattate per prime.

Ciò conferma ulteriormente la carenza di qualunque forma di accordo che, come visto, rappresenta insieme al fine illecito, l'elemento costitutivo della collusione.

Tutto ciò premesso, ' in merito alla procedura di invio delle offerte per la partecipazione alle gare, che riguardano questa indagine, si possono fornire questi dati.

Sulla base degli elementi raccolti presso l'ufficio gare della società, che come è stato ampiamente illustrato nella memoria difensiva scritta è preposto allo studio delle gare di appalto ed alla predisposizione della documentazione tutta occorrente per la partecipazione alle stesse, è stato possibile ricostruire che nel biennio '89-'90 sono state chiuse direttamente in sede le seguenti offerte:

- Risanamento complesso Duomo di Monreale;
- Comune di Mascali: rivitalizzazione zone interne;
- Ass. Beni Cult. Amb. PA: parco archeologico di Selinunte;
- A.N.A.S. PA: SS. 113 Settentrionale Sicula.

Le gare di cui trattasi sono tutte state bandite con il sistema di aggiudicazione di cui all'art. 24 lett. b) della legge n. 584/77, pertanto con un metodo di selezione dei concorrenti fondato sulla valutazione di un progetto di variante, ad eccezione della gara A.N.A.S. per la SS. 113 che è stata bandita con il sistema di aggiudicazione di cui all'art. 1 lett. a) della legge n. 14/73.

Tale ultima gara è stata infatti chiusa presso la sede così come tutte le gare A.N.A.S.

In mancanza di ulteriore documentazione di riscontro non è possibile affermare con esattezza se vi siano state ulteriori offerte chiuse direttamente dalla sede di Udine.

Tuttavia si fa presente che nella maggior parte dei casi le



offerte sono state chiuse direttamente in Sicilia ovvero, in qualche caso, sono state definite ad Udine sulla base delle indicazioni fornite dal Geom. Li Pera.

Per quanto riguarda le gare di cui si tratta nelle intercettazioni telefoniche depositate, sulla base del riscontro effettuato dall'ufficio gare, è possibile fornire il seguente quadro analitico in funzione della metodologia di aggiudicazione adottata dagli Enti Committenti:

gare bandite con il sistema di cui all'art. 24 lett. a) legge n. 584/77

- Prov. di Caltanissetta: manutenzione S.P. -234 bivio Serradifalco-Mussomeli;
- Comune di Pantelleria TP: Costruzione strada panoramica Circonvallazione;
- Comune di Vicari PA: costruzione strada intercomunale Vicari-Lercara Friddi;
- A.N.A.T. PA: ristrutturazione deposito A.N.A.T. via Roccazzo in Palermo;
- Provincia di Caltanissetta: costruzione strada Caltanissetta-Mussomeli;
- C.A.S.I. PA: costruzione, urbanizzazione agglomerato industriale di Carini;
- Comune di Palermo: costruzione prolungamento di via Lanza;
- Comune di Agrigento: costruzione circonvallazione Sud vecchio centro urbano;
- Provincia di Palermo: completamento strada S.V. Palermo-Sciacca;
- Comuni di Palermo: costruzione nuova sede della Pretura di

Palermo;

- Comune di Mussomeli CT: riuso complesso S. Domenico per centro Sociale;
- Comune di Contessa Entel. PA: costruzione strada collegamento Contessa E. con PA-Sciacca;
- Università' Studi di Palermo: costruzione facoltà' insediate al Parco di Orleans;

gare bandite con sistema di cui all'art. 24 lett. b) legge n.584/77

- SIRAP S.p.A. PA: insediamento artigianale in territorio di S. Cipirrello;
- Comune di Castelbuono PA. risanamento complesso Duomo di Monreale;
- Comune di Castelbuono PA: restauro del Pantheon del Ventimiglia;
- Ass. Beni C.A. PA: complesso turistico parco archeologico di Selinunte;
- Comune di G. Sicamino' Me: collegamento comprensori in vari comune.

Si desidera precisare che per quanto riguarda la gara bandita dal comune di Castelbuono per il restauro del Castello Medioevale dei Ventimiglia, la stessa viene elencata in entrambe le categorie di cui sopra perché, come già ampiamente riferito, l'opera fu inizialmente bandita e studiata dall'ufficio gare (febbraio '90) in funzione di una aggiudicazione con il sistema di cui all'art.24 lett.b) legge 584/77, mentre successivamente (marzo '90) venne nuovamente bandita con il sistema di cui all'art.24



lett. a) stessa legge.

In conclusione, e con riferimento a quanto già' indicato sia nella memoria scritta difensiva sia nel corso degli interrogatori, si desidera ribadire che gli unici contatti fra imprese sono relativi a quelle gare di appalto che sono state bandite con il sistema di cui all'art. 24 lett.b) della legge 584/77".

L'assunto difensivo articolato dal De Eccher non appare in alcuni punti esauriente e comunque idoneo ad eliminare pienamente la valenza accusatoria delle risultanze processuali.

Al riguardo va considerato quanto segue:

il Li Pera non si limitava a comunicare le gare per le quali occorreva "ringraziare", cioè astenersi dal presentare l'offerta, ma indicava altresì per ciascuna di tali gare il nome di una impresa o di un imprenditore.

Quale il motivo di tale indicazione nominativa?

Se effettivamente, come assume il De Eccher, la rinuncia a partecipare fosse stata motivata esclusivamente da una valutazione di carattere tecnico- economico non vi sarebbe stata alcuna necessita' di correlare ciascuna gara al nome di una impresa.

Il De Eccher in proposito ha spiegato che l'indicazione nominativa assolveva alla funzione di consentirgli di controllare l'operato del Li Pera e di fare comprendere a questi che egli nutriva dei sospetti sulla rispondenza dalle sue scelte all'interesse della Rizzani De Eccher e voleva essere messo a conoscenza delle imprese che avevano "chiesto il pass" ovvero di quelle che, a giudizio del Li Pera, avevano più possibilità




rispetto alla Rizzani De Eccher di aggiudicarsi le gare.

Senonchè Cella Mara, Cani Vincenzo e Favro Domenico, dipendenti dell'ufficio gare della Rizzani De Eccher, ai quali il Claudio De Eccher avrebbe impartito specifiche disposizioni in tal senso, non hanno confermato ed anzi hanno in parte smentito l'assunto difensivo.

Nelle sommarie informazioni rese il 12 luglio 1991, Cella Mara ha infatti dichiarato che i riferimenti nominativi dopo l'espressione "ringraziare" assolvevano allo scopo di indicare le imprese che dovevano essere favorite.

"In riferimento alla sintesi della conversazione telefonica delle ore 19,05 del 3.5.1990, inerente la gara di appalto "Sclafani Bagni" per la quale il geometra Li Pera, dopo avere cercato il dott. Cani, mi riferì di mettere "tra parentesi" il nome dell'impresa "Lodigiani", dichiaro che tale operazione riguardava la volontà di Li Pera di favorire la Lodigiani. Non ricordo quale sia stato poi l'esito della gara.

In merito alla frase del Geom. Li Pera ... quindi noi mettiamo una bella R lì posso dire che la lettera R viene registrata in tutti i casi in cui la RIZZANI non intende partecipare alla gara. Per gli appalti inerenti la Sicilia, a differenza degli altri, la partecipazione all'appalto viene stabilita non sempre sulla base di uno studio preliminare di carattere tecnico-economico, bensì altresì sulla scorta di quanto deciso dal capozona, nella circostanza il Li Pera. Sulla base di alcune comunicazioni telefoniche avute con Li Pera, ho avuto modo di dedurre che le decisioni prese dal geometra erano dovute a suoi poteri



evidentemente conferitigli dall'azienda.

A. D. R.

Ricordo di aver parlato telefonicamente con il geom. Li Pera riguardo una gara d'appalto inerente il Comune di Gallodoro, come da registrazione di conversazione telefonica delle ore 10,29 del 15.5.90, lettami parzialmente e solo per la parte che mi riguarda direttamente. Non ricordo le frasi pronunciate da Li Pera "Ecco...lei ci metta tra parentesi AIA Catania" ma in base a quanto e' stato registrato suppongo che si tratti di un episodio analogo a quello precedentemente citato, riguardante la , LODIGIANI, cioè che anche in questo caso abbia cercato di favorire la società "AIA". L'efficacia dell'impegno assunto dal Geom. Li Pera nei riguardi di un'altra impresa, aumentava con l'avvicinarsi della data di aggiudicazione.

A.D.R.

Ricordo di aver ricevuto alcune volte le comunicazioni telefoniche di Li Pera riguardanti casi analoghi a quelli sopra citati, però non sono in grado di quantificare con esattezza il numero di tali comunicazioni, posso dire che esse si sono concentrate nel periodo 1989- 1990".

FAVRO Domenico, coordinatore dell'ufficio gare dal 1987 a luglio 1990, nelle sommarie informazioni rilasciate il 19.7.1991 ha dichiarato :

"Non sono in grado di spiegare che cosa significassero i nomi che il Li Pera diceva di mettere tra parentesi dopo avermi dettato il nome di una gara o l'importo della stessa tra l'altro non so chi siano Marchica e Grillo di cui si parla nella telefonata. Suppongo che si tratti di impresa,

Contestato all'indagato che la sua risposta appare priva di senso comune, anche perchè dalle sue risposte al Li Pera si evince che essi facevano riferimento ad un sistema di comunicazione noto ad entrambi, risponde: io mi limitavo a scrivere quel che il Li Pera mi dettava anche quando non capivo bene il senso della comunicazione."

L'incapacità del Favro a dare una qualsiasi plausibile spiegazione delle annotazioni nominative, per un verso smentisce che il medesimo avesse ricevuto da Claudio De Eccher istruzioni al riguardo finalizzate ad esercitare un controllo sul Di Pera e, per altro verso, è univocamente indicativa, avuto anche riguardo alle dichiarazioni di Cella Mara, della sua consapevolezza dei motivi illeciti sottesi a tali annotazioni.

Analoghe considerazioni valgono per Cani Vincenzo, responsabile amministrativo dell'ufficio gare il quale sentito al riguardo in data 12 luglio 1991 non e' stato in grado di fornire alcuna spiegazione delle indicazioni nominative.

Si veda al riguardo il verbale s.i.:

"per quante riguarda le gare Università agli studi di Palermo per la "R.R" indicata dal Li Pera, ciò fa riferimento al fatto che non dovevamo, an«i rettifico che in questo modo Li PERA era solito comunicare la mancanza di condizioni per la partecipazione alla gara.

Tali valutazioni non mi sono note per quanto riguarda le loro motivazioni: Non conosco Lombardo Giuseppe e non so per quale motivo Li J^er-a, mi abbia detto Mtra parentesi....Lombardo Giuseppe"



E piu' avanti:

"... non so dare spiegazioni sul significato dei nominativi fornitimi dal Li Pera riguardo le gare di Cammarata e Riesi."

Se dunque lo scopo delle indicazioni nominative non era affatto quello addotto da Claudio De Eccher, se l'imbarazzata reticenza di Favro e Cani in proposito è rivelatrice della consapevolezza della illiceità dei comportamenti sottesi a quelle comunicazioni, non può che pervenirsi alla seguente conclusione perfettamente coerente, peraltro, con le dichiarazioni di Cella Mara :

La sistematica memorizzazione da parte dell'ufficio gare dei nominativi degli imprenditori che avevano di volta in volta chiesto alla Rizzani De Eccher di astenersi dal concorrere a specifiche gare, assolveva alla funzione di costituire ed aggiornare una sorta di portafoglio dei "crediti" acquisiti dall'azienda nei confronti di altre imprese in modo da poter richiedere alle medesime, al momento opportuno, quando se ne fosse presentata l'occasione, di astenersi dal concorrere ad altre gare alla cui aggiudicazione la Rizzani De Eccher era interessata.

Emblematica è al riguardo la conversazione intercorsa in data 9.2.1990 alle ore 18,37 (all. 131) tra il Li Pera e Cani nel corso della quale i due fanno riferimento ai titolari di una impresa che aveva chiesto alla Rizzani De Eccher di astenersi dal partecipare ad una gara. In tale contesto il Li Pera afferma:

"diciamo di si però devono venire a trovarci - perchè almeno li conosciamo e la prossima volta sappiamo a chi andare a rompere le scatole".

In altri termini viene ribadita la necessità di chiarire agli




imprenditori suddetti che il favore richiesto non sarebbe stato accordato disinteressatamente, ma nella prospettiva utilitaristica di ottenere in futuro, quando se fosse presentata l'occasione, il relativo contraccambio.

Mediante il gioco delle astensioni compensative ed all'interno di un interscambio di favori dominato dalla logica del "do ut des", la Rizzani De Eccher acquisiva così la possibilità di ridurre il numero dei potenziali concorrenti alle gare in cui decideva di impegnarsi, incrementando notevolmente le sue possibilità di successo.

Se poi si considera che tale manovra (richiesta di astensione in contraccambio di precedenti astensioni) poteva combinarsi con iniziative della Rizzani De Eccher dirette a chiedere ad altre imprese "non debitorie" di precedenti favori, di astenersi dal partecipare con la promessa di contraccambiare a tempo debito il "favore", si comprende come fosse possibile pervenire anche al risultato di ottenere una astensione generalizzata assicurandosi l'aggiudicazione della gara.

Alla luce di tali osservazioni non appare altresì pienamente plausibile l'assunto di Claudio De Eccher secondo cui egli, il Li Pera ed il Cani in relazione a specifiche gare di appalto contattavano tutti i potenziali concorrenti esclusivamente allo scopo di sapere se erano intenzionati a partecipare o no, di conoscere il calibro dei concorrenti onde affinare l'offerta, e, residualmente, di chiedere in alcuni casi a titolo di pura e disinteressata cortesia il favore di astenersi dal partecipare alla gara.



E ciò tanto più ove si rifletta sulla reiterazione dei contatti con imprenditori che già avevano manifestato chiaramente l'intenzione di partecipare alle gare, reiterazione volta evidentemente a superare con adeguate e convincenti promesse di future utilità, le resistenze fraposte da alcuni.

E a riprova della efficacia dissuasiva di tale contatti va evidenziato come nel caso della gara bandita dal Comune di Gualtieri Sicaminò in data 10.2.1990, in relazione alla quale, come risulta da alcune conversazioni telefoniche, il De Eccher, il Cani e il Li Pera si erano ripartiti il compito di contattare varie imprese potenziali' concorrenti, sia stata presentata una sola offerta, quella dell'associazione temporanea tra le imprese Rizzani De Eccher, Livio Antonino e Terme Appalti s.p.a. (mandataria del raggruppamento), risultata naturalmente aggiudicataria dell'appalto.

Alla stregua delle suesposte risultanze e argomentazioni le condotte riconducibili a Claudio De Eccher potrebbero essere valutate, con gli opportuni approfondimenti, con riferimento alle ipotesi criminose di cui agli artt.354 e 353 c.p.

In particolare, nei casi in cui la Rizzani De Eccher si asteneva dal concorrere a gare di appalto memorizzando per ciascuna gara il nome dell'imprenditore che aveva richiesto la sua astensione, potrebbe configurarsi a carico del De Eccher, consapevole e partecipe della logica di scambio di volta in volta sottesa alle astensioni, il reato di cui all'art.354 c.p., non essendo stata acquisita prova di una compartecipazione attiva del medesimo al reato di cui all'art. 353 c. p., attuata mediante una preventiva intesa collusiva con gli altri partecipanti, e in



particolare, con i vincitori delle gare. Soggetto attivo del delitto previsto dall'art.353 c.p. è infatti colui che si astiene dal concorrere agli incontri o alle licitazioni private in cambio di una utilità a lui o ad altri promessa senza avere preso parte al delitto di cui all'art.353 c.p.

La natura giuridica di questa incriminazione è, come è stato osservato dalla dottrina, quella di un concorso mediante fatti omissivi nel delitto preveduto dall'art. 353 c.p..

Il reato si consuma anche se il motivo di conseguire una utilità concorre con altri motivi.

Il dolo consiste nella volontà cosciente e nell'intenzione di astenersi dalle gare alle quali si aveva intenzione e possibilità di concorrere (dolo generico).

E' indifferente che la promessa dell'utilità sia stata o meno mantenuta.

Per utilità si intende un vantaggio attuale o futuro.

Va tuttavia rilevato che le fonti di prova della consumazione dei reati ipotizzabili a carico del De Eccher sono costituite dalle conversazioni telefoniche intercettate, autorizzate in relazione al reato di cui all'art.416 bis C.P., e non utilizzabili in quanto il delitto di cui all'art. 354 C.P. non rientra nel novero di quelli per i quali l'art. 266 c.p.p. consente l'intercettazione di comunicazioni telefoniche.

Parimenti inutilizzabili sono le intercettazioni telefoniche da cui potrebbe desumersi la configurabilità a carico di Claudio De Eccher del reato di cui all'art.353 c.p. in relazione ai contatti da lui avuti con altri imprenditori al fine di indurli a non



concorrere a determinate gare di appalto.

Al riguardo, solo per completezza espositiva, va peraltro rilevato che non è stata inoltre acquisita prova certa che gli imprenditori predetti, alcuni dei quali non sono stati neppure identificati, si siano effettivamente astenuti dal concorrere a seguito di pressioni in tal senso operate dal De Eccher.

Anzi, alcuni di essi identificati hanno negato di avere subito pressioni.

(v. s.i. rese da Remo Carniello il 18.7.1991).

Per tali motivi va formulata richiesta di archiviazione anche in ordine a tali reati.

Infine, va rilevato che gli elementi acquisiti non appaiono idonei a sostenere in giudizio l'accusa in ordine al reato di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere finalizzata alle turbative d'asta).

Com'è noto la differenza tra il reato di associazione per delinquere e il concorso di più persone nel reato sta nel fatto che nella partecipazione criminosa l'accordo si esaurisce nella consumazione dei reati da realizzare, mentre nell'associazione per delinquere esso permane per l'ulteriore attuazione del programma criminoso.

Pertanto la prova dell'esistenza dell'associazione non può desumersi dalla sola commissione dei fatti criminosi, dovendo invece essere dimostrata sotto il profilo materiale l'esistenza del vincolo associativo e sotto il profilo soggettivo la consapevolezza di partecipare all'associazione criminosa e la coscienza e volontà di apportare con la propria condotta un **contributo alla vita ed alle finalità dell'associazione.**



Ciò posto, nel caso in esame le risultanze processuali non consentono di ritenere con adeguata certezza, sostenendo l'accusa in dibattimento, che il De Eccher, pur non avendo consapevolezza dell'inserimento del Li Pera in una associazione mafiosa (al riguardo si rimanda alle argomentazioni svolte in precedenza), ritenesse tuttavia (erroneamente) il medesimo appartenente ad una associazione a delinquere comune finalizzata alle turbative d'asta e fosse pertanto animato dalla consapevole volontà di usufruire in modo stabile e permanente dei vantaggi connessi al fattivo coinvolgimento della Rizzani De Eccher nel-1 'attività criminosa di tale associazione (nel qual caso potrebbe configurarsi una condotta materiale di partecipazione al reato di cui all'art.416 bis c.p. animata tuttavia da dolo del reato di cui all'art. 416 c.p., suscettibile di integrare, ai sensi dell'art. 47, 2° comma, c.p. il reato di cui all'art. 416 c.p.). Alcune circostanze depongono al riguardo in senso negativo.

E' comprovato che il De Eccher aveva programmato il licenziamento del Li Pera e la sua sostituzione con altri dipendenti dell'impresa.

Come si è già osservato in precedenza, tale comportamento lascia desumere che il De Eccher giudicasse il Li Pera come un elemento fungibile, un dipendente qualsiasi la cui attività lavorativa era surrogabile da altri dipendenti dell'impresa, e non già come un referente necessario che, garantiva con la propria attività la partecipazione della Rizzani De Eccher ad una associazione stabile, organicamente strutturata, in grado di assicurare all'azienda concrete possibilità di successo nell'aggiudicazione



degli appalti, all'interno di un generale e complesso piano criminoso, che travalicava gli accordi collusivi relativi alle singole gare.

La consapevolezza dell'esistenza di tale associazione (seppure non di stampo mafioso), avrebbe reso chiaro al De Eccher che l'estromissione del Li Pera equivaleva a "tagliarsi fuori" dal mercato.

Sembra invece più verosimile che il De Eccher avesse maturato la convinzione che le intese collusive (le combines o le richieste di astensione dalla partecipazione alle gare) venivano concordate di volta in volta per ogni singola gara di appalto con soggetti mutevoli (gli imprenditori interessati a quella gara o ad alcune specifiche gare).

E, del resto, la sempre ricorrente diversità dei nominativi degli imprenditori che chiedevano alla Rizzani De Eccher di astenersi dal partecipare alle gare (richiesta di pass) e di quelli che dovevano essere di volta in volta contattati per richiederne l'astensione (le c. d. "compilation") poteva ben indurre il De Eccher a maturare tale convinzione.

La stessa avvertita necessità di memorizzare nell'archivio dell'ufficio gare i nomi delle imprese che chiedevano il "pass" si giustifica se posta in rapporto ad un numero elevato, non preventivamente ^Aquantificabile ed in continua evoluzione, di soggetti sempre mutevoli.

Ne consegue che pur configurandosi elementi per ipotizzare un concorso del De Eccher in una pluralità di condotte preordinate a turbare il regolare andamento di gare di appalto (353 e 354 c.p.) condotte unificabili con il vincolo della continuazione, non



politici.

In un primo gruppo, rientrano alcune telefonate tra imprenditori nelle quali vengono episodicamente fatti i nomi di alcuni politici (Nino Cicero, Bernardo Alaimo, On. Mazzarino, Alberto Alessi, Filippo Fiorino, Silvio Coco, Salvatore Cardinale) .

Già la semplice lettura delle telefonate evidenziava la irrilevanza penale di queste citazioni: v. in proposito la citata informativa del ROS del 16.2.91, pagg. 683-686 (Fiorino), 728-730, 749, 753-756 (Alessi), 755 (Mazzarino), 756-757, 397-400 (Alaimo), 865-866 (Cardinale), 756-757 (Cicero).

Nè elementi ulteriori, suscettibili di dar corpo a ipotesi di reato, sono emersi dalle successive indagini del ROS e di quest'Ufficio.

E' opportuno, a tal fine, esaminare le singole posizioni:

1. Nino CICERO (già deputato D.C. all'Assemblea Regionale Siciliana nel periodo 1986-1991: n.d.r.) è interessato da una sola conversazione (ore 17,41 del 12.4.90), nel corso della quale, parlando con Alfredo Falletta, titolare della COFAPI s.r.l., egli ricorda una, propria segnalazione telefonica a tale ing. Catalano, il quale a sua volta gli aveva dato assicurazioni "sia per Serradifalco che per Campofranco".

Il Cicero, interrogato dal P.M. il 28.9.91, ha spiegato di avere contattato telefonicamente l'ing. Guido Catalano, Dirigente della Siciliana Gas, per segnalargli, in relazione a certi lavori che quell'Azienda doveva appaltare a Campojranco, l'impresa del Falletta e dell'Aw. Scichilone,



con i quali aveva da tempo un ottimo rapporto di conoscenza.

Malgrado l'equivocità di alcune frasi, non sono risultati, dall'analisi della telefonata, elementi penalmente rilevanti.

E' da ricordare comunque che anche la vicenda connessa a questa telefonata, costituisce oggetto del procedimento n.

2775/92 N.C., stralciato dal presente procedimento in data 11.5.1992, e tuttora in fase di indagini preliminari nei confronti di Falletta Angelo ed altre 14 persone, tra cui lo stesso Cicero (v. parte III).

2. Bernardo ALAIMO (deputato D.C. all'A.R.S., e attualmente

Assessore Regionale alla Sanità: n.d.r.) è menzionato nella telefonata tra Falletta e Cicero, dianzi riferita, in una frase che il Cicero attribuisce all'ing. Guido Catalano ("siete stati serviti tu e ALAIMO, o meglio tu e GIARRATANO").

Lo stesso parlamentare è poi citato in un'altra telefonata, intercorsa (alle ore 17,09 del 21.4.90) tra Alfredo Falletta e l'av. Aldo Scichilone.

Quest'ultimo si limita in proposito a dire di "aver parlato a Bernardo", il quale gli aveva detto che si sarebbero sentiti dopo perchè sua madre stava malissimo.

Sentito dal P.M. il 25.7.1991, con riferimento alla prima telefonata l'on. Alaimo ha escluso di conoscere l'ing.

Catalano e di saper nulla dell'oggetto della conversazione (nella quale, invero, egli appare citato per errore dallo stesso Catalano).



Con riferimento alla seconda telefonata, egli ha precisato di ben conoscere l'avv. Aldo Scichilone in quanto capogruppo consiliare della D.C. di Bufera, ed ha quindi ipotizzato che costui potesse averlo cercato per avere informazioni su eventuali ritardi nell'accreditamento di somme alla U.S.L.

competente per i lavori dell'ospedale di Mussomeli.

Anche in relazione a queste telefonate non sono emersi, dunque, fatti suscettibili di rilievo penale.

Il ruolo della COFAPI s.r.l. nella vicenda dell'ospedale di Mussomeli, comunque, rientra nell'ambito dei temi investigativi per i quali è stata informata, a suo tempo, la Procura della Repubblica di Caltanissetta (v. parte III).

3-4. Alberto ALESSI (deputato D.C. alla Camera nella scorsa legislatura) e l'on. MAZZARINO (ex parlamentare, in atto consigliere di amministrazione dell' ■'Agenzia per il Mezzogiorno) sono citati in alcune telefonate intercorse tra esponenti della COFAPI s.r.l., ovvero tra questi e lo stesso on. Alessi (v. informativa del R.O.S. del 16.2.91, pagg. 753 - 756). Secondo i dettagliati chiarimenti forniti dall'on.

Alessi (v. informazioni al P.M. in data 27.7.1991), le telefonate si riferiscono a tre diversi oggetti:

- 1) una richiesta, rivolta dall'Aw. Scichilone all'on. Alessi, ^A perchè si adoperasse per sbloccare un mandato della Cassa Depositi e Prestiti; richiesta poi non seguita neppure da alcun effettivo interessamento, poiché l'Alessi e lo Scichilone non si erano più recati insieme presso la Cassa;
- 2) un'altra richiesta di interessamento, rivolta da Alfredo Fallèttta allo Alessi, perchè sollecitasse presso l'on.



Gorgone, Assessore Regionale al Territorio, un finanziamento relativo ad un progetto, che non aveva però avuto poi alcun seguito;

- 3) un appuntamento tra l'avv. Scichilone e l'on. Mazzarino, procurato dallo Alessi per consentire allo Scichilone di sollecitare eventuali finanziamenti dell'Agenzia per il Mezzogiorno per lo sviluppo turistico della zona di Bufera; neanche tale appuntamento era però più avvenuto.

Le circostanze riferite non presentano, come si vede, alcun rilievo penale; e d'altra parte è significativo il fatto che soltanto le dichiarazioni dello Alessi hanno consentito di comprendere il senso delle telefonate registrate, altrimenti del tutto incomprensibile.

5. Filippo FIORINO (attualmente deputato P.S.I. all'A.R.S., già sottosegretario al Ministero per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno), è citato (in una telefonata tra Giuseppe Li Pera e Cani, dipendenti della RIZZANI DE ECCHER s.p.a., svoltasi alle ore 12,25 del 27.6.1990) in relazione ad un prossimo appuntamento che con lui avrebbe dovuto fissare Claudio De Eccher.

Interrogato in proposito, Claudio De Eccher ha ricordato di avere incontrato l'on. Fiorino una sola volta, a Montecitorio; in tale occasione, dopo avere scambiato qualche convenevole, rammentò al parlamentare che si sarebbe rivolto a lui se avesse avuto "qualcosa presso l'Agenzia" (v. int. al P.M. 16.7.1991) .

In un secondo interrogatorio il De Eccher ha poi confermato



di avere, successivamente, pensato di ottenere un appuntamento con l'on. Fiorino, per parlargli di un progetto riguardante il finanziamento per una strada di Naro. Questo appuntamento non ebbe poi luogo, nè il progetto in questione ebbe alcun seguito (v. int. al P.M. 1.2.92).

Da parte sua, l'on. Fiorino non ha ricordato, ma neppure escluso, di avere avuto quell'incontro con il De Eccher, fra i numerosissimi incontri tipici della sua attività politica. L'episodio, comunque, appare privo di alcun rilievo penale.

6. Silvio Coco (attuale senatore D.C.) è citato in tre telefonate tra Luigi Picene e Alfredo Falletta' (ore 16,27 del 22.1.90), tra Aldo Scichilone e tale "Lina" della segreteria del parlamentare (ore 18,31 del 16.2.90), e infine tra io stesso Scichilone e il Falletta (ore 16,19 del 22.2.90) .

Le dette telefonate hanno per oggetto, in particolare,

- 1) una lettera che il Falletta doveva farsi dare dal Sen. Coco;
- 2) un colloquio di Scichilone con il Senatore per "quella cosa di Giuseppe" e per "quella cosa per Gorgone".

Il contenuto delle telefonate, di per sè incomprensibile, è stato chiarito dal Sen. Coco, il quale (v. informazioni rese al P.M. in data 9.8.91) ha precisato:

A

- 1) che la "lettera" di cui parlavano Falletta e Scichilone, era una lettera di presentazione alle Autorità competenti, richiestagli dall'Avv. Scichilone in relazione ad un progetto di sistemazione ambientale o di piano regolatore di Butera (iniziativa che lo Scichilone aveva dichiarato di prendere nella sua qualità di Consigliere comunale di



Butera);

2) che sempre al progetto per Butera, poi privo di seguito, si riferiva presumibilmente la frase "quella cosa per Gorgone" (all'epoca, infatti, Assessore Regionale al Territorio: cfr. le dichiarazioni rese, sul medesimo argomento, dall'on. Alessi);

3) che la frase "quella cosa per Giuseppe" si riferiva, presumibilmente, ad un giovane militare che desiderava essere trasferito in Sicilia.

7 . Salvatore CARDINALE -

è citato in una telefonata tra Alfredo Falletta e tale ing. Luigi Messina di Agrigento (ore 19,07 dell'11.6.90) , a proposito di una sollecitazione che il Messina dovrebbe rivolgergli per un interessamento non meglio precisato.

Sentito dal P.M. il 10.9.1991, l'on. Cardinale ha precisato di conoscere soltanto superficialmente il Falletta, e di non conoscere affatto, invece, il Messina. Egli ha affermato, poi, che nessuno dei due era mai andato a trovarlo.

Anche in questo caso, comunque, non sono emersi elementi suscettibili di dar corpo a ipotesi di reato.

Un secondo gruppo di telefonate riguarda Domenico Lo Vasco e Giuseppe Di Trapani, e risale ad epoca in cui entrambi erano Assessori del Comune di Palermo .
Per quanto riguarda Lo Vasco le intercettazioni (v. informativa del ROS del 16.2.91, pagg.622-627) denotano solo un suo interessamento, di per sè lecito, ed esplicito congiuntamente all'allora Sindaco di Palermo Leoluca Orlando, per



l'accelerazione di un'opera rientrante nel progetto di Italia 90 ("lavori per il prolungamento della via Giuseppe Lanza di Scalea, dallo Zen a Tommaso Natale", aggiudicati alla S.p.A Rizzani De Eccher).

Il Lo Vasco è stato anche sentito da questo Ufficio (3.8.91), ed ha esaurientemente illustrato (v. nota scritta allegata del 26.7.91) l'"iter" degli adempimenti da lui curati in relazione all'opera pubblica in questione (in particolare, la sollecitazione della concessione ed erogazione dei finanziamenti promessi dalla Cassa Depositi e Prestiti).

Per quanto riguarda Di Trapani, vi è una conversazione, telefonica (ore 11,37 del 27.1.90; pagg. 622-627), in cui LI PERA, a nome della s.p.a. RIZZANI DE ECCHER, gli parla del medesimo argomento, concernente i tempi di erogazione dei finanziamenti promessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, e le iniziative a tal riguardo assunte dal Sindaco Orlando e dall'Assessore Lo Vasco.

In un'altra telefonata (ore 15,46 dell'1.3.90: v. inf. del 16.2.91 pagg. 328-332), sempre il Li Pera, parlando con tale SOLINA della società SINCIES CHIEMENTIN, tratta ancora l'argomento dei finanziamenti della Cassa Depositi e Prestiti, e poi sembra parlare dell'assessore Di Trapani come di persona che egli è in grado di influenzare ("io... gli ho messo l'anello al naso e lo tirerò fino a dove voglio io e quando voglio io...).

Il Di Trapani è stato sentito in merito dai Carabinieri (v. verbale di s.i.t. del 23.7.91, costituente l'allegato 92 dell'informativa del 12.11.91), ed ha precisato di avere avuto, nella qualità allora ricoperta di Assessore ai LL.PP. del Comune di Palermo, alcuni incontri in Assessorato con il geometra Li



Pera, rappresentante della ditta aggiudicatata dei lavori, il quale lamentava, come del resto i rappresentanti di altre imprese, il ritardo dei pagamenti da parte della Cassa Depositi e Prestiti.

Per quanto riguardava, poi, la telefonata dell'1.3.90 tra il Li Pera e Solina, il Di Trapani faceva rilevare che la parte della conversazione riguardante la pretesa capacità del Li Pera di influenzare qualcuno ("gli ho messo l'anello al naso...") non poteva riferirsi a lui, ma ad altra persona, indicata come "l'ingegnere", che aveva visitato il cantiere della SINCIES CHIEMENTIN alle ore 19,30 del 28.2.90.

Anche in relazione a queste telefonate, non sono comunque emersi elementi ulteriori, suscettibili di dar corpo a ipotesi di reato.

In un terzo gruppo di intercettazioni telefoniche ricorrono episodicamente citazioni di esponenti politici ed amministrativi nazionali da parte di rappresentanti della s.p.a RIZZANI DE ECCHER.

Tali intercettazioni risultano menzionate nella informativa del ROS del 12.11.1991 (pagg. 229-231; 375-383), e trascritte nei relativi allegati, trasmessi a quest'ufficio dopo quella data (allegati 143, 146, 170-189).

Nelle telefonate vengono citati, in relazione a progetti della s.p.a. RIZZANI DE ECCHER in Cecoslovacchia, i nomi dell'on. Gianni De Michelis, dell'ex Sindaco di Venezia LARONI, dell'on. Michelangelo AGRUSTI.

Tali citazioni, dunque, sono riferite ad attività della società



di Udine del tutto diverse da quelle che hanno formato oggetto di indagine nel presente procedimento, e di per sè non riconducibili ad alcuna specifica ipotesi di reato; ditalchè i relativi atti sono stati stralciati con provvedimento di quest'ufficio del 5.2.1992, e il fascicolo conseguentemente creato (n. 95/92 A.N.) è stato trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per le valutazioni di sua competenza.

Per quanto riguarda, infine, l'individuazione di eventuali responsabilità anche di esponenti politici e amministrativi connesse ai finanziamenti ottenuti dalla SIRAP s.p.a. e alle conseguenti gare di appalto, è stato formato il separato fascicolo n. 3541/92 N.R. (v. parte III).

P. Q. M.

SI CHIEDE

che il Sig. Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento n. 2789/90 N.C., restituendo quindi gli atti a questo Ufficio.

Palermo , [13 LUG. 1992



SOSTITUTI PROCURATORI DELLA REPUBBLICA

dott. Guido Lo Forte - dott. Roberto Scarpinato

Vitto
Il Procuratore della Repubblica
P. GIAMMANCO

22-7-92 L 1300

N. _____ R.G. notizie di reato
_____ R.

TRIBUNALE DI _____ fflkLJL'jP. _____
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI"

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
- art. ^09/All c.p.p. -

Il Giudice _____ e/t. _____ SE3&IO LA CO _____ MMARE _____

Letti gli atti del procedimento penale n. _____ nei confronti
<^ivzP8-lzat-ivQi <elle /i^ijocjue &< o^.-: celo delato G^e-L^e-o
1644/90917
non fosse del reato p. dell'art. 415 bis c.p.

data *10 / 00*

Esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero in
Ritenuto *che vanno suddivise le argomentazioni*
D.P. che poi devono ritenersi infondate
trascritte -

ho l'art. 409/411 c.p.p.

P.Q.M.

pone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti
Pubblico Ministero in sede.

IL GIUDICE
[Signature]

Relato in _____ il _____